

Parte straordinaria

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in *Pirelli & C.* a.p.a. (*Pirelli & C. S.p.A.* dopo la trasformazione in società per azioni) di *Pirelli & C. Luxembourg S.p.A.* (società interamente posseduta da *Pirelli & C.*) e di *Pirelli S.p.A.* comportante tra l'altro l'assegnazione di massime n. 1.398.203.116 nuove azioni ordinarie e massime n. 113.580.020 nuove azioni di risparmio *Pirelli & C.* – godimento 1 gennaio dell'anno di efficacia della fusione nei confronti dei terzi - rispettivamente agli azionisti ordinari e di risparmio di *Pirelli S.p.A.* nel rapporto di n. 4 nuove azioni ordinarie *Pirelli & C.* ogni n. 3 azioni ordinarie *Pirelli S.p.A.* e n. 10 nuove azioni di risparmio *Pirelli & C.* ogni n. 7 azioni di risparmio *Pirelli S.p.A.*.

* * *

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori di *Pirelli S.p.A.* ai sensi dell'art. 2501 *quater* cod. civ. e dell'art. 70, secondo comma, Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato


Signori Azionisti,

gli Amministratori di *Pirelli S.p.A.* Vi hanno convocato in assemblea per deliberare la fusione per incorporazione in *Pirelli & C.*, previa sua trasformazione da società in accomandita per azioni in società per azioni, (di seguito "**Pirelli & C.**") di *Pirelli & C. Luxembourg S.p.A.* (di seguito "**Pirelli & C. Luxembourg**", società interamente controllata da *Pirelli & C.*) e di *Pirelli S.p.A.* (di seguito la "**Fusione**") sulla base del progetto di fusione che siete chiamati ad approvare.

1. Illustrazione e motivazioni dell'operazione


La Fusione si propone di semplificare la struttura societaria del gruppo che fa capo alla controllante *Pirelli & C.*, attraverso la concentrazione in capo a quest'ultima del ruolo di *holding*. Infatti *Pirelli & C.*, ad esito dell'incorporazione di *Pirelli & C. Luxembourg* e di *Pirelli S.p.A.*, si troverà a detenere direttamente tutte le partecipazioni di controllo nelle diverse società a capo dei settori in cui il gruppo opera (*Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A.* per il settore dei cavi energia, *Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.p.A.* per il settore dei cavi per telecomunicazioni, *Pirelli Tyre Holding N.V.* per il settore dei pneumatici, oltre a *Pirelli & C. Real Estate S.p.A.* nell'ambito immobiliare) ed altre partecipazioni qualificate che attualmente collegano *Pirelli S.p.A.* ad *Olivetti S.p.A.* e quindi al settore delle telecomunicazioni.

I grafici che seguono raffigurano la struttura del gruppo che fa capo a *Pirelli & C.* alla data della presente relazione e quella prevista a seguito della Fusione, indicando la percentuale di partecipazione al capitale costituito da azioni ordinarie.



* La partecipazione si riduce al 50,4% a seguito della fusione di Holy S.r.l. in Olimpia S.p.A., che avverrà presumibilmente nel maggio 2003.

POST FUSIONE



Gli obiettivi che, attraverso l'operazione sopra descritta, si intendono perseguire sono quelli di:

- massimizzare la capitalizzazione di borsa del gruppo, da un lato eliminando l'incertezza degli investitori in merito al titolo su cui investire (con conseguenze positive su volatilità/arbitraggi), e, dall'altro, offrendoVi la possibilità di concambiare i Vostri titoli in azioni di una società di maggiori dimensioni, con un portafoglio di attività più ampio, un azionariato maggiormente diffuso e migliori caratteristiche di liquidità e contendibilità del titolo sottostante;
- favorire la focalizzazione del *management* verso la creazione di valore per un'unica compagine azionaria invece che su due differenti;
- incrementare l'unitarietà di indirizzo strategico e gestionale, rafforzando parallelamente la funzione di controllo interno;
- velocizzare i tempi del processo decisionale, accrescendo la capacità del gruppo di interagire con il mercato, con i *partner* strategici e con gli interlocutori istituzionali;
- creare le basi per uno sviluppo e gestione più flessibile degli *asset* in portafoglio;
- ottimizzare i flussi economici e finanziari nell'ambito del gruppo e nei confronti degli azionisti;
- semplificare le attività amministrative.

Sotto il profilo giuridico, la Fusione comporterà il subentro a titolo universale di Pirelli & C. a Pirelli & C. Luxembourg e a Pirelli S.p.A., per effetto del quale la società incorporante assumerà tutte le attività, così come i diritti e gli obblighi, delle società incorporande, e quindi, in via esemplificativa e non tassativa, tutti i relativi beni materiali ed immateriali, crediti e debiti maturati o a scadere, le posizioni contrattuali intrattenute dalle incorporande e, più in generale, l'intero patrimonio delle medesime società senza esclusione o limitazione alcuna.

Inoltre, è previsto che Pirelli & C. si sostituisca a: (i) Pirelli & C. Luxembourg quale emittente del prestito obbligazionario "Pirelli & C. Luxembourg S.A., Euro 150.000.000 – 5,125% Guaranteed Notes due 2009", (ii) Pirelli S.p.A. quale emittente del prestito obbligazionario "Pirelli S.p.A., Euro 500.000.000 – 4,875% Notes due 2008", e (iii) Pirelli S.p.A. quale garante del prestito obbligazionario "Pirelli Finance (Luxembourg) S.A., Euro 500.000.000 – 6,50% Guaranteed Notes due 2007".

Quanto agli aspetti societari, si segnala che, in caso di voto favorevole da parte degli azionisti di Pirelli & C., la Fusione verrà preceduta:

- (i) dalla trasformazione di Pirelli & C. da accomandita per azioni in società per azioni. Tale trasformazione consentirà alla nostra controllante di assumere una forma societaria più nota al mercato - ed in particolare agli investitori internazionali - che prevede, attraverso l'abolizione della suddivisione tra soci accomandatari e soci accomandanti, una partecipazione più significativa di tutti gli azionisti al processo decisionale;
- (ii) dalla modificazione dell'oggetto sociale di Pirelli & C. secondo una formulazione più moderna e puntuale, che consente una migliore definizione del ruolo di coordinamento che verrà svolto dalla capogruppo;

- (iii) da un aumento di capitale di Pirelli & C. scindibile a pagamento per massimi Euro 1.014.185.020,68 mediante emissione di massime n. 1.950.355.809 azioni ordinarie, con abbinati gratuitamente altrettanti warrant, circolabili autonomamente le une e gli altri, da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli & C., al prezzo unitario pari al valore nominale di Euro 0,52 per azione, nel rapporto di n. 3 azioni di nuova emissione con warrant ogni n. 1 azione di qualsiasi categoria posseduta. Conseguente aumento del capitale sociale scindibile a pagamento per massimi Euro 253.546.255,04 mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 487.588.952 azioni ordinarie da riservare esclusivamente all'esercizio dei suddetti warrant, al prezzo unitario pari al valore nominale di Euro 0,52 per azione. Tali warrant daranno diritto a sottoscrivere in qualsiasi momento a partire dal 1 gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2006, presentando la richiesta entro il 20 giugno 2006, n. 1 nuova azione ordinaria Pirelli & C., godimento regolare e del valore nominale di Euro 0,52, ogni n. 4 warrant posseduti, ad un prezzo unitario pari al valore nominale.

All'ordine del giorno della medesima assemblea verrà inoltre previsto il rinnovo degli organi sociali.

Si precisa che agli azionisti titolari di azioni ordinarie Pirelli & C. assenti o dissenzienti rispetto alle deliberazioni di trasformazione in società per azioni e di modifica dell'oggetto sociale di cui al comma precedente sub (i) e (ii), ed ai portatori di azioni di risparmio, spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., che dovrà essere esercitato prima dell'offerta in opzione di cui sub (iii) e quindi in data anteriore al perfezionamento della Fusione.

2. Valori attribuiti a Pirelli & C. e Pirelli S.p.A. ai fini della determinazione del rapporto di cambio

Dal momento che Pirelli S.p.A., a differenza di Pirelli & C. Luxembourg, è partecipata anche da azionisti diversi da Pirelli & C., la Fusione richiede la determinazione del rapporto di cambio delle azioni Pirelli S.p.A., che saranno annullate per effetto della Fusione, con le azioni Pirelli & C. da assegnare in sostituzione.

Gli Amministratori di Pirelli S.p.A. hanno affidato a Lehman Brothers International (Europe) - Italian Branch (di seguito "**Lehman Brothers**") e Morgan Stanley & Co. Limited (di seguito "**Morgan Stanley**") l'incarico di redigere uno studio per la valutazione dei capitali economici relativi delle due società ai fini della determinazione dei rapporti di cambio nella Fusione.

In particolare, Lehman Brothers e Morgan Stanley (congiuntamente, i "**Consulenti**") sono stati incaricati di esprimere, per uso interno ed esclusivo del Consiglio di amministrazione di Pirelli S.p.A., e a supporto delle determinazioni di propria competenza, un parere circa la congruità dal punto di vista finanziario del valore ottenuto dagli azionisti di Pirelli S.p.A. dall'applicazione dei rapporti di cambio (di seguito i "**Rapporti di Cambio**" o i "**Concambi**") tra le azioni ordinarie e di risparmio non convertibili di Pirelli S.p.A. e le azioni ordinarie e di risparmio non convertibili di Pirelli & C., relativamente alla Fusione.

Sotto il profilo economico, i valori relativi di Pirelli & C. e di Pirelli S.p.A. sono stati definiti sulla base delle situazioni patrimoniali delle società al 31 dicembre 2002, che coin-

cidono con i rispettivi bilanci di esercizio, tenuto conto dei seguenti eventi rilevanti successivi a tale data:

- (i) l'acquisto da parte di Pirelli & C. di n. 47.973.139 azioni ordinarie Pirelli S.p.A. (pari al 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie) da BZ Group Holding Limited per un corrispettivo complessivo di circa Euro 43,1 milioni;
- (ii) l'incorporazione di Holy S.r.l. in Olimpia S.p.A. sulla base degli accordi sottoscritti tra i soci di Olimpia S.p.A., Olimpia S.p.A. ed Hopa S.p.A. ed annunciati al mercato il 19 dicembre 2002 (pubblicati ai sensi di legge), ad esito della quale la partecipazione di Pirelli S.p.A. in Olimpia S.p.A. si ridurrà dal 60% al 50,4%;
- (iii) la prospettata distribuzione del dividendo sull'utile 2002 da parte sia di Pirelli & C. (Euro 0,08 per azione ordinaria ed Euro 0,0904 per azione di risparmio, con un esborso complessivo di Euro 52 milioni circa) sia di Pirelli S.p.A. (Euro 0,0364 per azione di risparmio con un esborso complessivo di Euro 3 milioni circa), sottoposta all'approvazione delle rispettive assemblee degli azionisti; e
- (iv) l'aumento di capitale con warrant offerto in opzione agli azionisti di Pirelli & C. di cui al precedente paragrafo 1.

Le società oggetto di valutazione

Le società oggetto di valutazione, Pirelli & C. e Pirelli S.p.A., svolgono principalmente attività di finanziarie di partecipazioni. Pirelli & C. detiene il controllo di Pirelli S.p.A. direttamente e attraverso la partecipazione in Pirelli & C. Luxembourg, che rappresenta la parte preponderante del suo attivo. Pirelli & C. ha inoltre una partecipazione di controllo in Pirelli & C. Real Estate S.p.A., società quotata operante nel settore immobiliare, e talune ulteriori partecipazioni di minoranza in altre società quotate.

Pirelli S.p.A. rappresenta la società capofila del gruppo di partecipazioni industriali operanti nei settori dei cavi (energia e telecomunicazioni) e dei pneumatici. Essa deterrà inoltre, a seguito della fusione di Holy S.r.l. in Olimpia S.p.A., di cui al paragrafo 8 della presente relazione, una partecipazione del 50,4% in Olimpia S.p.A., società a cui farà capo il 28,5% circa di Olivetti S.p.A., che a sua volta possiede il 54,9% di Telecom Italia S.p.A..

I metodi di valutazione

Nella fusione tra società l'obiettivo della valutazione è la determinazione dei valori relativi dei capitali economici e del conseguente rapporto di cambio, cioè della proporzione fra il numero delle azioni della società incorporanda, destinate ad essere ritirate dalla circolazione, ed il numero delle azioni che l'incorporante assegna ai soci dell'incorporanda. Lo scopo principale delle valutazioni delle società interessate dall'operazione, quindi, non è tanto la stima dei valori assoluti del capitale economico delle società interessate, quanto piuttosto l'ottenimento di valori relativi significativamente raffrontabili ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

L'obiettivo della raffrontabilità dei valori può essere perseguito anche selezionando una pluralità di metodi di valutazione che consentano di esprimere efficacemente il valore delle società coinvolte nella fusione, ben avendo presente il fatto che realtà diverse possono essere caratterizzate da componenti di valore differenti per origine e che quindi richiedono una corretta interpretazione.

Nel seguito sono esposti i tratti essenziali della metodologia seguita nella valutazione ed i risultati cui si è pervenuti.

Ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio abbiamo approfonditamente esaminato lo studio di Lehman Brothers e Morgan Stanley, condividendone sia l'impostazione metodologica che le conclusioni. Nell'ambito dell'incarico svolto, Lehman Brothers e Morgan Stanley hanno ritenuto opportuno procedere ad una valutazione utilizzando più criteri valutativi al fine di raggiungere risultati significativi ai fini della determinazione dei Concambi. In particolare, sono stati utilizzati i metodi delle Quotazioni di Mercato e della Somma delle Parti.

Il metodo delle quotazioni di mercato

Il metodo delle Quotazioni di Mercato esprime il valore della società oggetto di valutazione sulla base della capitalizzazione espressa in base ai prezzi dei titoli, negoziati su mercati azionari regolamentati, rappresentativi della società stessa. In particolare, il metodo delle Quotazioni di Mercato è considerato essenziale per la valutazione di società quotate, nel caso in cui i volumi medi scambiati siano considerati significativi.

Nell'ambito dell'applicazione di tale metodologia, occorre individuare un giusto equilibrio tra la necessità di mitigare, attraverso osservazioni su orizzonti temporali sufficientemente estesi, l'effetto di volatilità dei corsi giornalieri e quella di utilizzare un dato corrente, indicativo di un valore di mercato recente della società oggetto di valutazione.

Ai fini dell'applicazione del metodo, Lehman Brothers e Morgan Stanley hanno analizzato l'andamento del corso azionario delle società oggetto di valutazione lungo un arco temporale di uno, tre e sei mesi, così da stemperare le fluttuazioni di breve periodo ed eventuali movimenti speculativi che potrebbero essere intervenuti.

Il metodo della somma delle parti

Il metodo della Somma delle Parti (*Sum of the Parts*), tiene conto della presenza di una pluralità di aree gestionali all'interno delle società oggetto di valutazione in generale, ed in particolare della composizione delle stesse Pirelli S.p.A. e Pirelli & C., che comprendono al loro interno, ovvero tramite loro partecipate, le attività di pneumatici per veicoli, cavi per telecomunicazioni, cavi energia, attività immobiliari nonché attività finanziarie.

Il metodo della Somma delle Parti si basa sulla considerazione che, nel caso di società finanziarie di partecipazioni, il valore economico delle stesse deriva principalmente dalla somma dei valori economici delle partecipazioni detenute, considerate come entità economiche valutabili singolarmente.

Lehman Brothers e Morgan Stanley hanno segnalato, peraltro, che la struttura societaria è tale per cui la valutazione di Pirelli & C. è dipendente, in maniera significativa, dalla valutazione attribuita a Pirelli S.p.A..

In dettaglio, nell'ambito del metodo della Somma delle Parti, Lehman Brothers e Morgan Stanley hanno adottato i seguenti criteri:

Pirelli S.p.A.

- Attività industriali (pneumatici, cavi per telecomunicazioni, cavi energia): metodo dei multipli di mercato e *consensus* degli analisti, con l'applicazione di un premio strategico nel settore pneumatici.

- Partecipazione detenuta in Olimpia S.p.A.: valorizzazione in base al valore attribuito, con metodologia della Somma delle Parti, alle azioni ed obbligazioni convertibili Olivetti S.p.A. detenute, con l'applicazione di un premio per tenere conto della situazione di azionista di riferimento nel capitale di Olivetti S.p.A..
- Partecipazioni quotate: metodo delle Quotazioni di Mercato.
- Costi di holding: valore risultante dalla bozza di progetto di bilancio al 31 dicembre 2002.
- Altre attività/passività nette: valori di bilancio, stime fornite dal *management* o risultati di perizie disponibili.

Pirelli & C.

- Partecipazione in Pirelli S.p.A.: quota parte del valore risultante dal metodo della Somma delle Parti applicato a Pirelli S.p.A..
- Pirelli & C. Real Estate S.p.A.: metodo della Somma delle Parti con l'applicazione di un premio strategico.
- Partecipazioni quotate: metodo delle Quotazioni di Mercato.
- Costi di holding: valore risultante dalla bozza di progetto di bilancio al 31 dicembre 2002.
- Altre attività/passività nette: valori di bilancio e stime fornite dal *management*.

3. Rapporto di cambio stabilito e criteri seguiti per tali determinazioni

Lehman Brothers e Morgan Stanley hanno indicato le seguenti medie aritmetiche ponderate dei corsi di borsa dei titoli Pirelli S.p.A. e Pirelli & C. nell'ultimo mese, negli ultimi tre, e sei mesi:

Media dei Corsi Azionari di Pirelli S.p.A.		
<i>€ per azione</i>	Azioni Ordinarie	Azioni di Risparmio
Prezzo medio 1 mese	0,82	0,83
Prezzo medio 3 mesi	0,87	0,85
Prezzo medio 6 mesi	0,92	0,94
<i>Prezzi rettificati per la proposta di dividendo 2002</i>		

Media dei Corsi Azionari di Pirelli & C.		
<i>€ per azione</i>	<u>Azioni Ordinarie</u>	<u>Azioni di Risparmio</u>
Prezzo medio 1 mese	1,11	1,06
Prezzo medio 3 mesi	1,18	1,13
Prezzo medio 6 mesi	1,26	1,14
<hr/> <i>Prezzi rettificati per la proposta di dividendo 2002</i>		

E le seguenti capitalizzazioni di mercato:

Capitalizzazione di Mercato di Pirelli S.p.A.			
<i>€ mln</i>	<u>Azioni Ordinarie</u>	<u>Azioni di Risparmio</u>	<u>Capitalizzazione Totale</u>
Media 1 mese	1.440	73	1.513
Media 3 mesi	1.524	75	1.599
Media 6 mesi	1.615	83	1.698
<hr/> <i>Prezzi rettificati per la proposta di dividendo 2002. Dal calcolo sono escluse le azioni proprie detenute dalla società.</i>			

Capitalizzazione di Mercato di Pirelli & C.			
<i>€ mln</i>	<u>Azioni Ordinarie</u>	<u>Azioni di Risparmio</u>	<u>Capitalizzazione Totale</u>
Media 1 mese	683	36	720
Media 3 mesi	728	39	767
Media 6 mesi	776	39	815
<hr/> <i>Prezzi rettificati per la proposta di dividendo 2002. Dal calcolo sono escluse le azioni proprie detenute dalla società.</i>			

Per il metodo Somma delle Parti, i Consulenti hanno indicato i seguenti valori per Pirelli S.p.A.:

Metodo della Somma delle Parti – Sintesi dei Risultati			
	<u>Totale</u>	<u>Azioni Ordinarie</u>	<u>Azioni di Risparmio</u>
Valore Capitale Economico (€mln)	1.653	1.575	78
Numero azioni (mln)		1.756	88
Valore per azione (€)		0,90	0,88
<i>L'attribuzione del valore del capitale economico tra le diverse categorie di azioni è stata effettuata al netto delle azioni proprie</i>			

Mentre per Pirelli & C. il metodo della Somma delle Parti utilizzato da Lehman Brothers e Morgan Stanley ha indicato i seguenti valori:

Metodo della Somma delle Parti – Sintesi dei Risultati			
	<u>Totale</u>	<u>Azioni Ordinarie</u>	<u>Azioni di Risparmio</u>
Valore Capitale Economico (€mln)	894	849	45
Numero azioni (mln)		616	34
Valore per azione (€)		1,38	1,31
<i>L'attribuzione del valore del capitale economico tra le diverse categorie di azioni è stata effettuata al netto delle azioni proprie</i>			

Lehman Brothers e Morgan Stanley, ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio, hanno assunto che l'aumento di capitale di Pirelli & C. antecedente alla Fusione di cui al precedente paragrafo 1 venga interamente sottoscritto, in virtù tra l'altro della prevista formazione di un consorzio di garanzia che verrà promosso da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..

Per quanto concerne la valutazione dei warrant abbinati alle azioni che verranno emesse nell'ambito del suddetto aumento di capitale, i Consulenti hanno ipotizzato un loro esercizio alla scadenza dei tre anni, e l'attualizzazione del corrispondente valore dell'aumento di capitale collegato a fronte dell'emissione delle azioni sottostanti a tali strumenti.

I Consulenti hanno, inoltre, valutato l'effetto ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio derivante dal potenziale esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti di Pirelli & C. assenti o dissenzienti rispetto alle deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione del tipo di società ed il mutamento dell'oggetto sociale.

Si ricorda che il prezzo a cui potrà essere esercitato il recesso potrà essere determinato puntualmente solamente alla data di assunzione delle relative deliberazioni e sarà pari al "prezzo medio dell'ultimo semestre" (art. 2437 cod. civ.).

I Consulenti ritengono che tale effetto appaia comunque trascurabile laddove si ipotizzi l'esercizio di tale diritto da parte dei soli azionisti non facenti parte del Sindacato di

Blocco Azioni Pirelli & C. (cfr. successivo paragrafo 8). Nella tabella che segue vengono riepilogati i risultati delle analisi svolte da Lehman Brothers e Morgan Stanley:

Sintesi delle Valutazioni						
Valutazione a Mercato	<u>Pirelli S.p.A.</u>			<u>Pirelli & C.</u>		
	Azioni Ord.	Azioni Resp.	Totale	Azioni Ord.	Azioni Resp.	Totale
Valore Capitale Economico (€mln)	1.524	75	1.599	1.976	20	1.997
Numero azioni (mln)	1.756	88		3.054	34	
Valore per azione (€)	0,87	0,85		0,65	0,59	
Valutazione Somma delle Parti	<u>Pirelli S.p.A.</u>			<u>Pirelli & C.</u>		
	Azioni Ord.	Azioni Resp.	Totale	Azioni Ord.	Azioni Resp.	Totale
Valore Capitale Economico (€mln)	1.575	78	1.653	2.103	21	2.124
Numero azioni (mln)	1.756	88		3.054	34	
Valore per azione (€)	0,90	0,88		0,69	0,62	

L'attribuzione del valore del capitale economico tra le diverse categorie di azioni è stata effettuata al netto delle azioni proprie

Rapporti di Cambio						
	<u>Mercato</u>			<u>Somma delle Parti</u>		
Pirelli S.p.A. - Azione Ordinaria	0,87	A		0,90	A	
Pirelli S.p.A. - Azione di Risparmio	0,85	B		0,88	B	
Pirelli & C. - Azione Ordinaria	0,65	C		0,69	C	
Pirelli & C. - Azione di Risparmio	0,59	D		0,62	D	
Rapporto di Cambio - Azione Ordinaria	1,34	A / C		1,31	A / C	
Rapporto di Cambio - Azione di Risparmio	1,44	B / D		1,42	B / D	

Sulla base delle indicazioni di Lehman Brothers e Morgan Stanley, il Consiglio di amministrazione di Pirelli S.p.A., tenuto conto della sostanziale coincidenza dei risultati ottenuti applicando le due metodologie, ha concordato di adottare il seguente Rapporto di Cambio per le azioni ordinarie

- 1,33 azioni ordinarie Pirelli & C. per ogni azione ordinaria Pirelli S.p.A., ovvero n. 4 azioni ordinarie Pirelli & C. per ogni n. 3 azioni ordinarie Pirelli S.p.A.

Per le azioni di risparmio il Rapporto di Cambio è stato fissato in:

- 1,43 azioni di risparmio Pirelli & C. per ogni azione di risparmio Pirelli S.p.A., ovvero n. 10 azioni di risparmio Pirelli & C. per ogni n. 7 azioni di risparmio Pirelli S.p.A.

Nel raggiungere le decisioni di cui sopra, anche in applicazione dell'art. 2501 *quater* cod. civ., il Consiglio di amministrazione ha tenuto in debita considerazione il fatto che le valutazioni effettuate ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio hanno evidenziato le criticità tipiche insite in questo tipo di analisi. In particolare, la valutazione di tipo analitico (Somma delle Parti) è basata in buona parte su dati di natura previsionale, i quali, pur riflettendo in maniera accurata le aspettative della società, sono soggetti ai rischi ed alle incertezze legate ai settori di appartenenza delle diverse attività svolte. D'altro canto, le valutazioni basate sui corsi di borsa, pur se mitigate dal riferimento non già a dati puntuali bensì a medie relative ad archi temporali più estesi, sono soggette alla volatilità propria dei mercati finanziari, la quale appare particolarmente accentuata nel presente periodo.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto i Rapporti di Cambio vengono fissati in:

- n. 4 azioni ordinarie Pirelli & C. ogni n. 3 azioni ordinarie Pirelli S.p.A., e
- n. 10 azioni di risparmio non convertibili Pirelli & C. ogni n. 7 azioni di risparmio non convertibili Pirelli S.p.A..

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Su tali Rapporti di Cambio si è riscontrato il consenso degli amministratori di Pirelli & C..

Si rileva inoltre che le azioni di nuova emissione Pirelli & C. destinate al Concambio non daranno diritto a riscuotere il dividendo Pirelli & C. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, né a partecipare all'aumento di capitale di Pirelli & C. descritto al precedente paragrafo 1.

Parere di congruità

La relazione sulla congruità del rapporto di cambio è redatta, quanto a Pirelli & C., da PricewaterhouseCoopers S.p.A., società incaricata della revisione contabile dei bilanci sia di Pirelli & C. sia di Pirelli S.p.A..

Poiché, ai sensi dell'art. 158, quarto comma, D. lg. 24 febbraio 1998 n. 58, la società incaricata della revisione contabile di più di una delle società partecipanti ad una fusione può redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio esclusivamente per una delle società partecipanti, Pirelli S.p.A. provvederà a presentare istanza al Presidente del Tribunale di Milano affinché nomini l'esperto ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* cod. civ..

4. Modalità di assegnazione delle azioni Pirelli & C. e data di godimento delle stesse

Pirelli & C. darà attuazione alla Fusione mediante:

- annullamento senza concambio delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Pirelli & C. Luxembourg;
- annullamento senza concambio delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli S.p.A. che risulteranno, alla data di efficacia della Fusione, di proprietà di Pirelli & C. o di Pirelli & C. Luxembourg;

- annullamento senza concambio delle azioni dell'incorporanda Pirelli S.p.A. che risulteranno, alla data di efficacia della Fusione, di proprietà della stessa incorporanda;
- aumento del proprio capitale sociale di massimi nominali Euro 786.127.230,72 mediante emissione di massime n. 1.398.203.116 azioni ordinarie e di massime n. 113.580.020 azioni di risparmio non convertibili del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna aventi godimento dal 1 gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia verso terzi, da riservare agli azionisti di Pirelli S.p.A. (diversi da Pirelli & C. e Pirelli & C. Luxembourg) sulla base dei Rapporti di Cambio indicati al precedente paragrafo 3.

Verrà conseguentemente modificato l'art. 5 (capitale sociale) dello statuto dell'incorporante.

La misura dell'aumento di capitale a servizio del concambio rappresenta il massimo teorico alla stregua della struttura dell'azionariato alla data della presente relazione nell'ipotesi di: (i) integrale esercizio dei n. 46.154.000 "Warrant Mediocredito Lombardo – Azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98-03", detenuti da un unico soggetto, validi per sottoscrivere, nel periodo 1 – 31 luglio 2003, n. 1 azione ordinaria Pirelli S.p.A. ogni n. 1 warrant posseduto al prezzo di circa Euro 3,24 per azione, e (ii) integrale esercizio delle opzioni attribuite da Pirelli S.p.A. nell'ambito dei piani di incentivazione in essere che attribuiscono ai beneficiari il diritto di sottoscrivere n. 46.829.692 azioni ordinarie Pirelli S.p.A..

Al fine di consentire l'esatta divisibilità per il rapporto di cambio delle azioni Pirelli S.p.A. da concambiare, verranno annullate sino ad un massimo di n. 2 azioni ordinarie e sino ad un massimo di n. 6 azioni di risparmio Pirelli S.p.A. che saranno messe a disposizione da un azionista. L'esatto ammontare delle azioni da annullare verrà determinato in sede di stipulazione dell'atto di fusione, tenuto conto del numero di azioni ordinarie e di risparmio Pirelli S.p.A. possedute da Pirelli & C., Pirelli & C. Luxembourg e dalla stessa Pirelli S.p.A. a quella data, nonché dell'eventuale esercizio dei "Warrant Mediocredito Lombardo – azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98-03" e dell'eventuale esercizio delle opzioni attribuite da Pirelli S.p.A. ai beneficiari dei piani di incentivazione in essere.

Le azioni Pirelli & C. emesse per soddisfare i Rapporti di Cambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in regime di dematerializzazione, per il tramite dei rispettivi depositari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo.

Ove necessario, agli azionisti di Pirelli S.p.A. sarà assicurata tramite un intermediario all'uopo incaricato la possibilità di acquistare o vendere il numero minimo di azioni di Pirelli S.p.A. al fine di conseguire un numero intero di azioni Pirelli & C. senza aggravio di spese, bolli e commissioni. Di quanto sopra verrà data notizia tempestiva con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Pirelli & C. e Pirelli S.p.A. provvederanno a rendere note agli interessati, mediante pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, le modalità necessarie per procedere al concambio delle azioni dopo il perfezionamento della Fusione.

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, ove di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo le azioni Pirelli S.p.A. di tutte le categorie verranno

revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le azioni Pirelli & C., ivi incluse quelle di nuova emissione al servizio del concambio, continueranno ad essere quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Proposta di modifica delle caratteristiche delle azioni di risparmio Pirelli & C.

Si segnala che l'approvazione della Fusione da parte degli azionisti delle società partecipanti comporterà una modifica dei privilegi previsti a favore delle azioni di risparmio Pirelli & C. nella distribuzione degli utili. Infatti gli statuti di Pirelli & C. e di Pirelli S.p.A. (ed in particolare l'art. 17 – che verrà rinumerato in art. 18 - di quello dell'incorporante e l'art. 23 di quello dell'incorporanda) stabiliscono rispettivamente nel 5% e nel 7% del valore nominale delle azioni di risparmio (Euro 0,52 per entrambe le società) il prelievo da effettuarsi in via preferenziale sugli utili annuali (c.d. dividendo preferenziale), calcolati al netto della quota di riserva legale. In considerazione del fatto che gli Amministratori ritengono opportuno scegliere, tra le due alternative, quella più favorevole ai portatori di azioni di risparmio, lo statuto allegato al progetto di fusione, di cui si chiede la Vostra approvazione, prevede un trattamento degli azionisti di risparmio identico a quello attualmente disciplinato dall'art. 23 dello statuto di Pirelli S.p.A.. Pertanto, a far data dal momento di efficacia verso terzi della Fusione, le azioni di risparmio non convertibili Pirelli & C., e quindi anche quelle che verranno emesse al servizio del concambio, avranno gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni di risparmio non convertibili Pirelli S.p.A. in circolazione antecedentemente alla data di efficacia della Fusione.

Si rileva altresì che la nuova formulazione del suddetto art. 18 non contiene la previsione, invece presente nell'art. 23 della Vostra società, relativa alla quota di utili destinata a retribuire i membri del Consiglio di amministrazione. Gli amministratori della Vostra società, e quelli di Pirelli & C., hanno ritenuto opportuno eliminare tale riserva e lasciare la determinazione del compenso loro spettante - fermo restando il disposto dell'art. 2389, secondo comma, cod. civ. - alla volontà dei soci riuniti in assemblea.

Delega ex art. 2443 agli Amministratori di Pirelli & C.

All'assemblea degli azionisti di Pirelli & C. chiamata ad approvare il progetto di fusione verrà anche chiesto di attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di massime n. 100.000.000 azioni ordinarie, entro il 30 aprile 2008, da attribuire a dirigenti e quadri della società e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli articoli 2441 e/o 2349 cod. civ.. Tale delega trova il proprio presupposto da un lato nella volontà di consentire ai beneficiari dei piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio di amministrazione della Vostra società in data 5 novembre 2001 di conservare i diritti attribuiti anche successivamente all'efficacia della Fusione e, dall'altro nell'opportunità di porre allo studio nuovi piani di compartecipazione al capitale di rischio di Pirelli & C., le cui caratteristiche tengano conto dell'applicabile normativa fiscale e tendano a favorire la fidelizzazione dei dipendenti sviluppando ulteriormente il senso di appartenenza al Gruppo Pirelli anche dopo le operazioni di carattere straordinario descritte nella presente relazione.

Data di godimento delle azioni al servizio del concambio

Le azioni ordinarie e di risparmio non convertibili Pirelli & C. assegnate in concambio avranno godimento dal 1 gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi.

5. Data di efficacia della Fusione

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della Fusione ex art. 2504 *bis* cod. civ., data che potrà anche essere successiva al giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod. civ..

In applicazione del combinato disposto degli artt. 2504 *bis*, terzo comma, e 2501 *bis*, n. 6, cod. civ. le operazioni di Pirelli & C. Luxembourg e di Pirelli S.p.A. saranno imputate al bilancio di Pirelli & C. a far data dal 1 gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi, e tale decorrenza sarà assunta anche relativamente agli effetti tributari, ai sensi dell'art. 123, settimo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (il "Tuir").

6. Riflessi tributari della Fusione sulle società partecipanti

Le operazioni di fusione sono regolate, dal punto di vista fiscale, dall'art. 123 Tuir e dal decreto legislativo n. 358/97.

In termini generali, la normativa prevede un regime di neutralità fiscale dell'operazione, non originandosi alcuna ipotesi né di realizzo né di distribuzione delle plusvalenze della società fusa.

Da questo enunciato discende che i valori fiscalmente riconosciuti per i beni delle società incorporande vengano mantenuti in capo alla società incorporante.

Le differenze di fusione

La fusione, comportando l'unificazione dei patrimoni delle società partecipanti all'operazione, può far sorgere la necessità di iscrivere specifiche poste volte a realizzare l'equilibrio contabile tra i valori dell'attivo e quelli del passivo: l'avanzo e il disavanzo di fusione.

Dal punto di vista fiscale, l'avanzo da fusione (derivi esso dal concambio e/o dall'annullamento della partecipazione nelle incorporande) non è imponibile in capo alla società incorporante. Lo stesso entrerà a far parte del patrimonio netto della società incorporante, mantenendo *pro-quota* la stessa natura fiscale (di utile o di capitale) del patrimonio netto ante fusione delle società incorporande.

Con riferimento, invece, ai disavanzi da fusione, gli stessi, ricorrendone i presupposti civilistici, possono essere portati ad incremento del valore dei beni delle società incorporande. A questo proposito, il decreto legislativo 358/97 dispone che tali maggiori valori sono riconosciuti fiscalmente se assoggettati ad imposta sostitutiva del 19%.

Inoltre, la rilevanza fiscale del solo disavanzo da annullamento è ammessa, anche in assenza di pagamento dell'imposta sostitutiva, se e nella misura in cui le partecipazioni annullate abbiano originato plusvalenze assoggettate a tassazione in capo ai precedenti possessori.

In caso di imputazione a conto economico del disavanzo di fusione, questo non dovrà concorrere a formare il reddito imponibile della società incorporante e, pertanto, dovrà essere considerato indeducibile ai fini Irpeg.

I fondi in sospensione d'imposta

I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società incorporande concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel suo bilancio.

Questa disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in caso di distribuzione (ad esempio, le riserve di rivalutazione monetaria), i quali devono essere ricostituiti nel patrimonio della società incorporante solo se vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione, al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre. In questo caso, i fondi concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di successiva distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza.

I fondi già imputati al capitale delle società incorporande si intendono trasferiti nel capitale della società incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

Il riporto delle perdite

Le perdite fiscali delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere riportate a nuovo dalla società incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 cod. civ., senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.

Le perdite fiscali sono, comunque, riportabili ad ulteriore condizione che dal conto dei profitti e delle perdite della società a cui esse si riferiscono, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiori al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Le perdite non sono in ogni caso riportabili fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle svalutazioni delle azioni delle società incorporande dedotte dalla società incorporante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.

La data di effetto fiscale

La normativa consente di far decorrere gli effetti fiscali e contabili delle operazioni di fusione da una data anteriore a quella stabilita ai fini civilistici.

Tale data non può, comunque, essere anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio delle società incorporande o, se più prossimo, della società incorporante.

Imposta di registro

Per le fusioni è prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Effetti sugli azionisti delle società incorporande

Il concambio delle partecipazioni detenute dagli azionisti delle società incorporande con azioni della società incorporante è fiscalmente irrilevante, non costituendo, per essi, realizzo né distribuzione di plusvalenze né conseguimento di ricavi.

Con riferimento all'operazione di Fusione in esame, si precisa che:

- in considerazione della data di chiusura degli esercizi delle società incorporande, la Fusione avrà effetto ai fini fiscali dal 1 gennaio dell'anno in cui la Fusione stessa avrà efficacia verso i terzi;
- la differenza di fusione che si originerà a seguito dell'annullamento delle azioni Pirelli S.p.A. detenute dall'incorporante e del concambio delle azioni Pirelli S.p.A. detenute da soggetti terzi verrà civilisticamente iscritta nello stato patrimoniale della società incorporante;
- le riserve in sospensione di imposta iscritte dalle società incorporande, che ammontano ad Euro 45.824.199, saranno iscritte dall'incorporante mediante imputazione all'avanzo di fusione, mentre le riserve in sospensione di imposta già imputate al capitale delle società incorporande, per complessivi Euro 27.076.810, saranno trasferite nel capitale della società incorporante (tenuto in ogni caso conto degli effetti derivanti dall'eventuale recesso dei soci già intervenuto);
- l'imposta di registro si rende applicabile nella misura fissa di Euro 129,11, da assolvere al momento della registrazione dell'atto di fusione.

7. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo di Pirelli & C. ad esito della Fusione

L'azionariato di Pirelli S.p.A. alla data della presente relazione è il seguente (si indicano le partecipazioni superiori al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o di altre informazioni a disposizione):

Azionista / Soggetti dichiaranti	N. azioni Pirelli S.p.A.		% su capitale ordinario	% su capitale sociale
Pirelli & C.	800.191.375	(1)	41,70	39,87
Landesbank Baden Wuerttemberg	106.576.882		5,55	5,31
Pirelli S.p.A. – azioni proprie	163.263.699	(2)	8,51	8,13
Altri (*)	849.091.765		44,24	42,31
	=====		====	=====
Totali	1.919.123.721		100,00	95,62
Azionisti di risparmio (**)	88.006.016		==	4,38
Totali generali	2.007.129.737		100,00	100,00

Note:

1. *Somma della partecipazione detenuta direttamente (n. 272.378.274 azioni) ed indirettamente per il tramite di Pirelli & C. Luxembourg (n. 527.813.101 azioni).*
 2. *Di cui n. 46.154.000 azioni proprie a disposizione dell'eventuale esercizio dei "Warrant Mediocredito Lombardo – Azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98-03".*
- (*) *Camfin S.p.A. detiene n. 37.361.855 azioni ordinarie (1,95% del capitale ordinario).*
(**) *Pirelli & C. possiede n. 8.500.000 azioni di risparmio.*

L'azionariato di Pirelli & C. alla data della presente relazione è il seguente (si indicano le partecipazioni superiori al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o di altre informazioni a disposizione; si indicano altresì le partecipazioni detenute dai partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. Accomandita per Azioni e le azioni proprie di Pirelli & C. anche se inferiori alla suddetta soglia percentuale del 2%):

Azionista / Soggetti dichiaranti	N. azioni Pirelli & C.		% su capitale ordinario	% su capitale sociale
Camfin S.p.A.*	184.854.284	(1)	29,90	28,32
Serfis S.p.A.	59.269.815	(2)	9,59	9,08
Assicurazioni Generali S.p.A.*	38.423.166		6,21	5,89
Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A.*	36.731.056		5,94	5,63
Fondiarìa – Sai S.p.A.*	34.735.046	(3)	5,62	5,32
Edizione Holding S.p.A.*	32.673.670	(4)	5,28	5,01
Mediobanca S.p.A.*	31.378.375		5,07	4,81
R.A.S. S.p.A.*	31.377.170	(5)	5,07	4,81
E.Biscom S.p.A.	29.645.680	(6)	4,79	4,54
S.M.I. S.p.A.*	12.228.540		1,98	1,87
Massimo Moratti*	8.120.616	(7)	1,31	1,24
Sinpar Holding S.A.*	6.115.487		0,99	0,94
Pirelli & C. – azioni proprie	2.617.500		0,42	0,40
Altri	110.147.441		17,83	16,87
	=====		=====	=====
Totali	618.317.846		100,00	94,73
Azionisti di risparmio	34.418.257		==	5,27
Totali generali	652.736.103		100,00	100,00

Note:

1. Somma della partecipazione detenuta da Camfin S.p.A. (n. 184.852.214 azioni) e dal soggetto controllante Marco Tronchetti Provera (n. 2.070 azioni).
 2. Di cui n. 29.528.225 detenute tramite Serfig S.r.l..
 3. Soggetto controllante: Premafin HP S.p.A..
 4. Soggetto controllante: Ragione di G. Benetton & C. S.a.p.a..
 5. Soggetto controllante: Allianz Aktiengesellschaft.
 6. Soggetto controllante: Silvio Scaglia.
 7. Di cui n. 6.792.046 azioni detenute tramite CMC S.p.A..
- (*) Partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. Accomandita per Azioni. La percentuale di azioni ordinarie complessivamente apportata al patto dai partecipanti è attualmente pari al 56,48%.

Nel prospetto che segue è riportata la prevedibile composizione dell'azionariato di Pirelli & C. successivamente alla data di efficacia della Fusione, calcolata ipotizzando che:

- gli attuali azionisti di Pirelli & C. non esercitino il diritto di recesso loro spettante per effetto delle deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione in società per azioni e la modifica dell'oggetto sociale meglio illustrate al precedente paragrafo 1;
- gli attuali azionisti di Pirelli & C. partecipino *pro quota* all'operazione di aumento di capitale con warrant di Pirelli & C. meglio illustrato al precedente paragrafo 1 (sotto-

scrivendo pertanto le azioni di propria spettanza ed esercitando i warrant alle stesse gratuitamente abbinati);

- non vengano esercitati i “Warrant Mediocredito Lombardo - Azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98 – 03”, e
- non vengano esercitate le opzioni attribuite da Pirelli S.p.A. nell’ambito dei piani di incentivazione in essere che attribuiscono ai beneficiari il diritto di sottoscrivere n. 46.829.692 azioni ordinarie Pirelli S.p.A..

Azionista / Soggetti dichiaranti	% su azioni ord. post aumento di capitale e post Fu- sione	% su azioni ord. post aumento di capitale / esercizio dei warrant e post Fusione	
Camfin S.p.A.*	20,54	21,43	(1)
Serfis S.p.A.	6,17	6,50	(2)
Assicurazioni Generali S.p.A.*	4,00	4,21	
Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A.*	3,82	4,03	
Fondiarìa – Sai S.p.A.*	3,62	3,81	(3)
Edizione Holding S.p.A.*	3,40	3,58	(4)
Mediobanca S.p.A.*	3,27	3,44	
R.A.S. S.p.A.*	3,27	3,44	(5)
Landesbank Baden Wuerttemberg	3,70	3,28	
E.Biscom S.p.A.	3,09	3,25	(6)
S.M.I. S.p.A.*	1,27	1,34	
Massimo Moratti*	0,85	0,89	(7)
Sinpar Holding S.A.*	0,64	0,67	
Pirelli & C. – azioni proprie	0,07	0,06	
Altri	42,29	40,07	
	-----	-----	
Totali	100,00	100,00	

Note:

1. Soggetto controllante: Marco Tronchetti Provera.
2. Anche per il tramite della controllata Serfig S.r.l..
3. Soggetto controllante: Premafin HP S.p.A..
4. Soggetto controllante: Ragione di G. Benetton & C. Sapa.
5. Soggetto controllante: Allianz Aktiengesellschaft.
6. Soggetto controllante: Silvio Scaglia.
7. Anche per il tramite di CMC S.p.A..

(*) Partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. Accomandita per Azioni.

Non è nota a Pirelli & C. l’esistenza di persone fisiche e/o giuridiche che, ad esito della Fusione, possano esercitare un controllo sulla medesima.

In seguito alla Fusione ed in ipotesi di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione di Pirelli & C. antecedente alla Fusione (nonché di integrale esercizio dei warrant), fermo restando quanto sopra ipotizzato, la percentuale di partecipazione complessiva apportata al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. Accomandita per Azioni (calcolata sul capitale rappresentato da azioni ordinarie) diminuirà dall’attuale 56,48% al 38,32% circa.

8. Effetti della Fusione su patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

Pirelli & C.

Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. Accomandita per Azioni

Per effetto dell'aumento di capitale destinato al servizio del concambio, e tenuto anche conto dell'effetto diluitivo dell'aumento di capitale con warrant di Pirelli & C. (come meglio descritto al precedente paragrafo 1) conseguente all'offerta di azioni ordinarie anche ai portatori di azioni di risparmio, la percentuale della complessiva partecipazione apportata al patto di sindacato (calcolata sul capitale rappresentato da azioni ordinarie) passerà dall'attuale 56,48% al 38,32% circa.

Non si prevedono ulteriori effetti sostanziali sul suddetto patto.

Pirelli S.p.A.

Accordi tra Pirelli S.p.A. ed Intesa Mediocredito S.p.A. e tra Pirelli S.p.A. e Fondazione Cariplo Iniziative Patrimoniali S.p.A.

Non si prevedono effetti sostanziali sui suddetti patti, la cui data di scadenza (1 agosto 2003) è presumibilmente anteriore alla data di efficacia della Fusione.

Accordi tra: (i) Pirelli S.p.A. ed Edizione Holding S.p.A. – Edizione Finance International S.A., (ii) Pirelli S.p.A., UniCredito Italiano S.p.A. ed Intesa S.p.A., e (iii) Pirelli S.p.A. Edizione Holding S.p.A. – Edizione Finance International S.A., UniCredito Italiano S.p.A., Intesa S.p.A., Olimpia S.p.A., ed Hopa S.p.A.

I suddetti accordi sono finalizzati a regolare il governo e la disciplina della comune qualità di soci dei paciscenti in Olimpia S.p.A., società che detiene una partecipazione in Olivetti S.p.A..

In esecuzione del patto sottoscritto tra Pirelli S.p.A., Edizione Holding S.p.A. - Edizione Finance International S.A., UniCredito Italiano S.p.A., Intesa S.p.A., Olimpia S.p.A. ed Hopa S.p.A. è stata deliberata dall'assemblea di Olimpia S.p.A., in data 3 marzo 2003, la fusione di Holy S.r.l., società detenuta interamente da Hopa S.p.A., in Olimpia S.p.A..

Ad esito della predetta fusione, il capitale di Olimpia S.p.A. sarà detenuto da Pirelli S.p.A. quanto al 50,4%, da Edizione Finance International S.A. quanto al 16,8%, da Hopa S.p.A. quanto al 16% e da UniCredito Italiano S.p.A. ed Intesa S.p.A. quanto all'8,4%.

Non si prevedono effetti sostanziali della Fusione sui suddetti patti, salvo la conseguente successione di Pirelli & C. nei diritti e negli obblighi di Pirelli S.p.A..

Pirelli & C. Luxembourg

Non esistono patti parasociali aventi ad oggetto azioni Pirelli & C. Luxembourg.

Gli estratti dei patti citati al presente paragrafo 8, pubblicati ai sensi di legge, sono riportati in allegato alla presente relazione.

9. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'art. 2437 cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli S.p.A. non ritiene che la Fusione comporti per i soci di Pirelli & C. e di Pirelli S.p.A. l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ..

Si specifica, ove occorrer possa, che agli azionisti titolari di azioni ordinarie Pirelli & C. assenti o dissenzienti rispetto alle prodromiche deliberazioni di trasformazione di Pirelli & C. in società per azioni e di modifica dell'oggetto sociale (meglio descritte al precedente paragrafo 1) ed ai portatori di azioni di risparmio Pirelli & C., spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. da esercitarsi secondo le modalità che verranno indicate in apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale successivamente all'iscrizione delle relative deliberazioni nel Registro delle Imprese.

10. Modifiche statutarie

Per effetto della Fusione la Vostra società verrà incorporata in Pirelli & C. che adotterà lo statuto riportato in allegato alla presente relazione.

Fatta eccezione per l'accorpamento delle disposizioni di alcuni articoli e la conseguente rinumerazione dei medesimi, le disposizioni contenute nello statuto di cui si propone l'approvazione quale allegato del progetto di fusione ricalcano nella sostanza quanto attualmente previsto dallo statuto della Vostra società. Infatti il nuovo testo ripropone il tipo di società (art. 1), l'oggetto sociale (art. 2), la suddivisione del capitale in azioni ordinarie e di risparmio (art. 6), il funzionamento degli organi sociali (artt. da 7 a 9 per quanto riguarda l'assemblea, da 10 a 15 per quanto concerne il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo e 16 per il Collegio sindacale) ed il riparto degli utili (art. 18).

Le variazioni di natura significativa rispetto al testo adottato dalla vostra società riguardano:

- (i) l'assunzione della denominazione sociale dell'incorporante;
- (ii) la diversa ubicazione della sede sociale da Viale Sarca n. 222 in via G. Negri n. 10, sempre in Milano;
- (iii) l'incremento del numero massimo dei componenti il Consiglio di amministrazione dagli attuali 19 a 23 (art. 10), e
- (iv) la soppressione, già illustrata al precedente paragrafo 4, della riserva di una parte dell'utile a compenso dell'attività svolta dagli Amministratori (art. 23 dello statuto di Pirelli S.p.A. attualmente in vigore).

Verrà altresì adeguato l'art. 5 al fine di riflettere la nuova dimensione del capitale sociale ad esito della Fusione.

Verrà infine aggiunto un ultimo comma al suddetto art. 5 per riflettere la delega che verrà attribuita agli Amministratori di Pirelli & C. ad aumentare il capitale sociale mediante emissione, in una o più volte, di massime n. 100.000.000 azioni ordinarie Pirelli & C., entro la data del 30 aprile 2008, da attribuire a dirigenti e quadri della società e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli artt. 2441 e/o 2349 cod. civ..

Viene riportato in allegato il progetto di fusione ed il testo dello statuto della società incorporante che, ove da Voi approvato, diverrà efficace dalla data di decorrenza degli ef-

fetti della Fusione, ai sensi dell'art. 2504 *bis* cod. civ. e secondo quanto previsto dal progetto di fusione.

* * *

Se con noi d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L'assemblea straordinaria degli azionisti;

- visto il progetto di fusione redatto a norma dell'art. 2501 *bis* cod. civ. e la relazione illustrativa degli Amministratori;
- preso atto della situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2002;
- preso atto della situazione patrimoniale di Pirelli & C. Luxembourg al 31 dicembre 2002;
- preso atto della situazione patrimoniale di Pirelli & C. al 31 dicembre 2002;
- preso atto dell'avvenuta iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell'art. 2501 *bis* del codice civile, in data ---- aprile 2003 per Pirelli & C., Pirelli & C. Luxembourg e Pirelli S.p.A., e del deposito della documentazione prevista dall'art. 2501 *sexies* e dall'art. 2504 *quinquies* del codice civile nei termini di legge;
- preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di Pirelli S.p.A. di Euro 1.043.707.463,24, rappresentato da n. 1.919.123.721 azioni ordinarie e n. 88.006.016 azioni di risparmio, tutte da nominali Euro 0,52, è interamente sottoscritto e versato;
- preso atto che Pirelli & C. possiede n. 270.000 azioni Pirelli & C. Luxembourg da nominali Euro 680,00 cadauna, rappresentanti l'intero capitale sociale della suddetta società;
- preso atto del parere degli esperti, ex art. 158, quarto comma, D. Lgs. n. 58/98, di congruità del rapporto di cambio delle azioni relativo all'operazione di fusione per incorporazione di Pirelli & C. Luxembourg e Pirelli S.p.A. in Pirelli & C. rilasciato, a norma dell'art. 2501 *quinquies* del codice civile, per Pirelli & C. da PricewaterhouseCoopers S.p.A. e per Pirelli S.p.A. da ----- a seguito di decreto di nomina del Presidente del Tribunale di Milano;

delibera

di approvare il progetto di fusione per incorporazione in Pirelli & C. di Pirelli & C. Luxembourg e Pirelli S.p.A. (allegato al presente verbale) così come iscritto al Registro delle Imprese di Milano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2501 *bis* del codice civile, e pertanto, all'uopo, ferma restando ogni altra previsione del progetto stesso:

- a) di fondere per incorporazione in Pirelli & C. con sede legale in Milano, via G. Negri n. 10, capitale sociale ora di Euro 339.422.773,56, Pirelli & C. Luxembourg con sede legale in Milano, via G. Negri n. 10, capitale sociale di Euro

183.600.000 (società interamente posseduta da Pirelli & C.) e Pirelli S.p.A. con sede legale in Milano, viale Sarca 222, capitale sociale ora di Euro 1.043.707.463,24, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2002, con (i) annullamento senza sostituzione di tutte le azioni Pirelli & C. Luxembourg e senza aumento di capitale da parte di Pirelli & C., possedendo quest'ultima interamente il capitale sociale dell'incorporanda, (ii) annullamento senza sostituzione delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli S.p.A. che risulteranno, alla data di efficacia della fusione, di titolarità dell'incorporante, di Pirelli & C. Luxembourg e di Pirelli S.p.A., e (iii) aumento del capitale di Pirelli & C. di massimi nominali Euro 786.127.230,72 mediante emissione di massime n. 1.398.203.116 azioni ordinarie e massime n. 113.580.020 azioni di risparmio, tutte da nominali Euro 0,52 ciascuna, godimento 1 gennaio dell'anno di efficacia della fusione nei confronti dei terzi, da assegnare agli azionisti terzi possessori di azioni ordinarie e di risparmio Pirelli S.p.A. in ragione di n. 4 nuove azioni ordinarie Pirelli & C. ogni n. 3 azioni ordinarie Pirelli S.p.A. e n. 10 nuove azioni di risparmio non convertibili Pirelli & C. ogni n. 7 azioni di risparmio non convertibili Pirelli S.p.A.;

- b) di conferire al Presidente, Vice Presidente e, ove nominati, agli Amministratori Delegati *pro tempore* in carica, ogni più ampio potere perché ciascuno di essi, disgiuntamente e anche tramite procuratori speciali, abbia a dare esecuzione alle precedenti deliberazioni, con facoltà di apportarvi le modificazioni di carattere non sostanziale che fossero richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, determinando nel rispetto del progetto di fusione ogni modalità delle singole operazioni, addivenendo alla stipulazione dell'atto di fusione, e di ogni altro atto inerente e conseguente, una volta che Pirelli & C. abbia approvato la trasformazione del tipo in società per azioni con connessa modifica dell'oggetto sociale e sia stato eseguito l'aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti di Pirelli & C. sottoposto all'approvazione dei medesimi in data 7 maggio 2003 in prima convocazione e in data 8 maggio 2003 in seconda convocazione, consentendo vulture, trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri con esonero del Conservatore dei registri immobiliari e di ogni altro Pubblico Ufficio da qualsiasi responsabilità e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, con ogni potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato.”

Il Consiglio di amministrazione

Milano, 11 marzo 2003

PATTO DI SINDACATO DI BLOCCO AZIONI PIRELLI & C. ACCOMANDITA PER AZIONI

1. *Tipo di accordo e relative finalità*
Accordo di blocco avente la finalità di assicurare alla Pirelli & C. la stabilità dell'assetto azionario e una unicità di indirizzo nella gestione sociale.
2. *Soggetti aderenti all'accordo e titoli Pirelli & C. apportati:*

	Numero azioni conferite	% sul totale azioni conferite	% sul totale azioni ord. emesse
CAMFIN S.p.A.	126.090.714	36,10%	20,39%
HOLDING DI PARTEC. INDUST. S.p.A.	36.583.598	10,47%	5,92%
FONDIARIA – SAI S.p.A.	34.685.046	9,93%	5,61%
MEDIOBANCA S.p.A.	31.378.375	8,98%	5,07%
EDIZIONE HOLDING S.p.A.	31.377.170	8,98%	5,07%
R.A.S. S.p.A.	31.377.170	8,98%	5,07%
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	31.377.170	8,98%	5,07%
S.M.I. S.p.A.	12.228.540	3,50%	1,98%
Massimo MORATTI (*)	8.120.616	2,33%	1,31%
SINPAR HOLDING S.A.	6.115.487	1,75%	0,99%
Totale	349.333.886	100%	56,48%
(*) di cui 6.792.046 azioni tramite CMC S.p.A.			

3. *Eventuale soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo sulla società*
Non esiste alcun soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo su Pirelli & C..
4. *Vincoli alla cessione delle azioni conferite, alla sottoscrizione e all'acquisto di nuove azioni*
La cessione a terzi delle azioni (e dei diritti di opzione in caso di aumenti di capitale a pagamento) è vietata; è consentita liberamente o con prelazione, alle società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, punto 1. c.c. e alle controllanti nonchè agli altri partecipanti al sindacato.
Ciascun partecipante potrà compravendere ulteriori azioni per quantitativi non eccedenti il maggiore tra il 20% di quelle da esso conferite ed il 2% del capitale in azioni ordinarie emesse; acquisti per quantitativi maggiori sono consentiti solo al fine di raggiungere una partecipazione pari al 5% del capitale ordinario emesso a condizione che l'eccedenza rispetto ai suddetti limiti sia vincolata al sindacato.
CAMFIN S.p.A. è autorizzata ad acquistare liberamente ulteriori titoli Pirelli & C. , essa ha facoltà di apportarli in sindacato, ma in misura tale che la sua quota nel patto sia in ogni momento non superiore al 40% del totale dei titoli apportati da tutti i partecipanti: ciò al fine di non assumere una stabile preminenza all'interno del patto o di disporre di uno stabile potere di veto sulle decisioni comuni.
5. *Disponibilità delle azioni*
Le azioni conferite restano nella disponibilità degli aderenti all'accordo.
6. *Organi dell'accordo, criteri e modalità di composizione, casi in cui se ne prevede la convocazione e compiti attribuiti*
Organo dell'accordo è la direzione del sindacato.
La direzione del sindacato è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, designati dalla Pirelli & C. tra i suoi amministratori , e da un membro per ciascun partecipante salva la facoltà per il partecipante che abbia apportato azioni in misura superiore al 10% del capitale in azioni ordinarie di designare un altro membro: a tal fine, nel caso abbiano aderito al patto più società legate da un rapporto di controllo ovvero facenti capo ad una medesima controllante, il loro insieme sarà considerato alla stregua di un unico partecipante.
La direzione del sindacato si riunisce per l'esame delle proposte da sottoporre all'assemblea, per l'eventuale risoluzione anticipata dell'accordo e per l'ammissione di nuovi partecipanti: essa si riunisce inoltre, almeno due volte all'anno, per esaminare con gli amministratori di Pirelli & C. l'andamento semestrale, i risultati annuali, le linee generali di sviluppo della Società , la politica degli investimenti nonchè le proposte di disinvestimenti rilevanti e, più in generale, tutti gli argomenti di competenza dell'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria.
L'accordo sarà risolto qualora la maggioranza degli amministratori di Pirelli & C. ritenga di non condividere gli orientamenti deliberati dalla direzione del sindacato.
7. *Materie oggetto dell'accordo*
Quelle previste ai punti 4 e 6.
8. *Maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell'accordo*
La direzione del sindacato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino almeno tre quinti delle azioni conferite; alla direzione del sindacato è riconosciuta la facoltà di designare persone di sua fiducia per rappresentare nelle assemblee della Società i titoli apportati onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione stessa; ove le decisioni della direzione del sindacato non siano assunte all'unanimità, il partecipante dissenziente avrà facoltà di esercitare liberamente il voto nelle assemblee dei soci.
9. *Durata, rinnovo e disdetta dell'accordo*
L'accordo avrà durata fino al 15 aprile 2004 e si riterrà tacitamente prorogato di tre anni in tre anni, salvo recesso da esercitarsi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio precedenti la scadenza. In caso di recesso i titoli apportati dal recedente si intenderanno automaticamente offerti pro-quota agli altri partecipanti. L'accordo rimarrà in vigore qualora sia possibile, ad ogni scadenza, rinnovarlo per una quota del capitale ordinario sottoscritto di Pirelli & C. non inferiore al 33%.

10. *Penali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo*
Non ne sono previste.
11. *Deposito del patto presso l'ufficio del Registro delle Imprese*
Il patto è depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Milano, 31 dicembre 2002

Avviso ai sensi dell'art. 10, comma 4 legge 18 febbraio 1992 n. 149 e della delibera Consob n. 7835 dell'8 marzo 1994

Pirelli S.p.A. ha raggiunto un accordo per un finanziamento di circa lire 290 miliardi rivenienti dall'emissione del prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1998/2003 2,2% cum warrant serie speciale azioni ordinarie Pirelli S.p.A." (il "Prestito") emesso da Mediocredito Lombardo S.p.A. ("Mediocredito") e sottoscritto da Fondazione Cariplo Iniziative Patrimoniali S.p.A. ("Fondazione").

A ciascuna obbligazione è attribuito un "Warrant Mediocredito Lombardo - azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98-03" (i "Warrant") per acquisire a prezzi predeterminati, nei prossimi cinque anni, fino ad un massimo di n. 46.154.000 azioni ordinarie Pirelli S.p.A. (le "Azioni"). Le Azioni potranno essere messe a disposizione dalla stessa Pirelli S.p.A. che le preleverà dalla propria disponibilità di azioni proprie. Il Prestito contiene la clausola del cosiddetto "cash equivalent" secondo cui Pirelli S.p.A. ha facoltà, qualora Mediocredito comunicasse che il portatore dei Warrant intenda esercitarli, di scegliere tra la consegna del titolo od il pagamento del differenziale, se positivo, tra il prezzo di quotazione del titolo, riferito alla media aritmetica degli ultimi tre prezzi ufficiali disponibili al momento dell'esercizio, ed il prezzo di esercizio del Warrant.

Accordi tra Pirelli S.p.A. e Mediocredito Lombardo S.p.A.

1. Tipo di accordo e relative finalità

Accordo di compendio avente la finalità di assicurare all'emittente Mediocredito la provvista in azioni ordinarie Pirelli S.p.A. o danaro necessaria a permettere allo stesso Mediocredito l'adempimento del suo obbligo nei confronti dei portatori dei Warrant nell'eventuale momento del loro esercizio.

2. Soggetti aderenti all'accordo

Aderiscono all'accordo Mediocredito e Pirelli S.p.A..

3. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo

Le azioni ordinarie Pirelli S.p.A. oggetto dell'accordo sono massime n. 46.154.000.

Esse rappresentano il 2,44% del capitale sociale ordinario di Pirelli S.p.A. alla data odierna.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo sulla società

Non esiste alcun soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo su Pirelli S.p.A..

5. Vincoli alla cessione dei titoli

Non vi sono vincoli di alcun genere gravanti sulle Azioni o destinati in qualunque modo a limitarne la disponibilità.

6. Disponibilità dei titoli

Le Azioni restano nella disponibilità di Pirelli S.p.A..

7. Organi dell'accordo

Non ne sono previsti.

8. Materie oggetto dell'accordo

Quelle previste al punto 1.

9. Durata, rinnovo e disdetta dell'accordo

L'accordo ha durata fino alla data di scadenza della facoltà di esercizio dei Warrant (31 luglio 2003), non è rinnovabile, né è soggetto a disdetta o a recesso.

10. Penali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo

Non ne sono previste.

Accordi tra Pirelli S.p.A. e Fondazione Cariplo Iniziative Patrimoniali S.p.A.

1. Tipo di accordo e relative finalità

Accordo di prelazione avente la finalità di assicurare a Pirelli S.p.A., o a soggetti da essa indicati, la facoltà di acquisto in prelazione dei Warrant (o di diritti su di essi) attribuiti, in sede di emissione, al Prestito.

2. Soggetti aderenti all'accordo

Aderiscono all'accordo Fondazione e Pirelli S.p.A..

3. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo

I Warrant oggetto dell'accordo sono massimi n. 46.154.000.

In caso di esercizio i Warrant possono dare diritto ad acquisire Azioni rappresentanti il 2,44% del capitale sociale ordinario di Pirelli S.p.A. alla data odierna.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo sulla società

Non esiste alcun soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo su Pirelli S.p.A..

5. Vincoli alla cessione dei titoli

Non vi sono vincoli di alcun genere gravanti sui Warrant o destinati in qualunque modo a limitarne la disponibilità.

La cessione dei Warrant, o di diritti su di essi, alle società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, punto 1, c.c. e alle controllanti di Fondazione, è consentita liberamente; a terzi è consentita con prelazione; a concorrenti commerciali di Pirelli S.p.A. è consentita con gradimento.

6. Disponibilità dei titoli

I Warrant restano nella disponibilità dei portatori.

7. Organi dell'accordo

Non ne sono previsti.

8. Materie oggetto dell'accordo

Quelle previste ai punti 1 e 5.

9. Durata, rinnovo e disdetta dell'accordo

L'accordo ha durata fino al 1° agosto 2003, non è rinnovabile, né è soggetto a disdetta o a recesso.

10. Penali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo

Non ne sono previste.

Milano, 15 dicembre 1998

Avviso pubblicato anche agli effetti dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche)

Accordo tra Pirelli S.p.A. e Fondazione Cariplo Iniziative Patrimoniali S.p.A.

(il cui estratto è stato pubblicato sulla stampa il 15 dicembre 1998)

Si comunica, in ottemperanza alle norme sopra richiamate, che l'accordo tra Pirelli S.p.A. e Fondazione Cariplo Iniziative Patrimoniali S.p.A., è stato rinnovato, in conformità all'originaria volontà dei contraenti, sino all'agosto 2003.

Con l'occasione si informa inoltre che anche l'accordo tra Pirelli S.p.A. e Mediocredito Lombardo S.p.A. (alla quale è nel frattempo subentrata IntesaBci Mediocredito S.p.A.) avrà validità sino all'agosto 2003.

I suddetti accordi sono depositati presso il Registro delle Imprese di Milano.

Milano, 22 dicembre 2001

ACCORDO TRA PIRELLI S.p.A. ED EDIZIONE HOLDING S.p.A. - EDIZIONE FINANCE INTERNATIONAL S.A.

Avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche)

Premesso che:

- tra Pirelli S.p.A. (sede in Milano, viale Sarca, 222, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00886890151, in seguito "Pirelli"), Edizione Holding S.p.A. (sede in Treviso, Calmaggiore 23, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, codice fiscale e partita IVA 00778430264, in seguito "Edizione") è stato stipulato in data 7 agosto 2001 un patto in merito a criteri di governo e di disciplina della comune qualità di soci di una società veicolo appositamente individuata per l'acquisto da BELL S.A. e da altri soggetti di n. 1.552.662.120 azioni ordinarie (in seguito le "Azioni") e di n. 68.409.125 "Warrant azioni ordinarie Olivetti 2001-2002" (in seguito i "Warrant" e congiuntamente alle Azioni, la "Partecipazione") di Olivetti S.p.A. (in seguito "Olivetti");
- in data 9 agosto 2001 Edizione e Pirelli hanno trasferito ad Olimpia S.p.A. (sede in Milano, viale Sarca n. 222, in seguito la "Newco" od "Olimpia") rispettivamente n. 134.322.250 e n. 130.980.000 azioni ordinarie Olivetti, pari rispettivamente all'1,84% ed all'1,80% del capitale sociale con diritto di voto di Olivetti;
- in data 9 agosto 2001 sono state trasferite a Newco ulteriori n. 147.337.880 azioni Olivetti che Pirelli ha acquistato, per il tramite di società controllata, da Bell S.A. e da altro soggetto, in data 30 luglio 2001 (pari al 2,02% del capitale sociale con diritto di voto di Olivetti);
- con effetto dalla data del 7 agosto 2001, Edizione Finance International S.A. (controllata di Edizione) è subentrata nei diritti ed obblighi di Edizione relativi all'Accordo, come in seguito definito;
- tra Pirelli, Edizione ed Edizione Finance International S.A. (le "Parti" e singolarmente la "Parte"), in data 14 settembre 2001, è stata stipulata una modifica all'Accordo, già resa nota con annuncio pubblicato il 22 settembre 2001, ai sensi della vigente normativa,

premessi inoltre che:

- tra le Parti, in data 13 febbraio 2002, è stata stipulata una ulteriore modifica all'Accordo evidenziata in grassetto al successivo paragrafo *Ulteriori Impegni*, tale da permettere alle Parti di acquistare (ed eventualmente convertire) obbligazioni convertibili in azioni Olivetti (in seguito le "Obbligazioni"),

si riassume di seguito l'intero contenuto dell'accordo precisando che la partecipazione di Olimpia al capitale di Olivetti è pari attualmente a circa il 28,7%:

1 Contenuto dell'accordo

Finalità e contenuti dell'accordo

Tra le Parti è intervenuto il seguente accordo (in seguito l' "Accordo"), in merito a criteri di governo e di disciplina della comune qualità di soci di una società veicolo appositamente individuata (Olimpia) per l'acquisto da BELL S.A. e/o da altri soggetti da quest'ultima designati della Partecipazione.

Trasferimento di azioni Olivetti a Newco

Alla Newco verrà inoltre trasferita la Partecipazione.

Capitale sociale di Newco

Il capitale sociale di Newco sarà detenuto per l'80% da Pirelli e per il 20% da Edizione. Pirelli avrà facoltà di cedere ad uno o più soggetti sino al 20% del capitale della stessa, previo accordo di Edizione.

Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di Newco

Lo statuto di Newco prevederà che l'Assemblea Straordinaria delibererà con il voto favorevole dell'81% del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Newco sarà composto da 10 membri, nominati con la clausola del voto di lista. Edizione avrà diritto di nominare due amministratori. Pirelli si è impegnata a fare quanto in proprio potere, nei limiti di legge, affinché nessuna deliberazione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione di Newco senza il voto favorevole di almeno uno degli Amministratori designati da Edizione (se presente) su determinate materie rilevanti, tra le quali:

- indicazione del voto da esprimere nelle Assemblee ordinaria e straordinaria di Olivetti;
- acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni di valore per singola operazione superiore a Euro 100.000.000.

Le Parti si impegnano a fare quanto in proprio potere affinché un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente di Newco siano nominati su indicazione di Edizione.

Cariche sociali in Olivetti e nelle società quotate da questa controllate, deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Olivetti e delle società quotate da questa controllate

Le Parti si sono impegnate, per quanto in loro potere, a fare in modo che nell'ambito degli amministratori di Olivetti S.p.A., Telecom Italia S.p.A., TIM - Telecom Italia Mobile S.p.A. e Seat - Pagine Gialle S.p.A. (in seguito le "Quotate"), Edizione possa designare un quinto dei consiglieri disponibili per la nomina (al netto dei consiglieri di nomina del mercato e di enti governativi) ed il Vice Presidente che avrà legale rappresentanza vicaria nelle suddette società;

- Edizione si impegna a non opporsi, per tutta la durata dell'Accordo, a che i componenti dei Consigli di Amministrazione delle Quotate non nominati su indicazione di Edizione, del Mercato o di Enti Governativi siano nominati su indicazione di Pirelli;
- le Parti si sono impegnate, per quanto in loro potere, a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione di Olivetti e delle Quotate deliberi con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori designati da Edizione sulle seguenti materie:
 - investimenti singolarmente superiori a Euro 250 milioni;
 - acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni di controllo e di collegamento di valore unitariamente superiori a Euro 250 milioni;
 - atti di disposizione a qualunque titolo di aziende o rami di esse singolarmente superiori a Euro 250 milioni;
 - proposte di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
 - operazioni fra gruppo Olivetti e gruppo Pirelli di importo singolarmente superiore a Euro 50 milioni;
 - operazioni con parti correlate.

Penali

La violazione delle disposizioni dell'Accordo comporterà il pagamento a favore della parte non inadempiente di una penale pari al 10% dell'investimento effettuato dalla parte adempiente, salvo il maggior danno.

Durata

L'Accordo ha durata triennale con rinnovo ad ogni scadenza per un ulteriore periodo di 3 anni, ove non sia comunicata disdetta da parte di Edizione almeno 6 mesi prima della stessa.

Ulteriori impegni

L'Accordo prevede il divieto delle Parti e/o delle loro società controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2359, primo comma c.c. di ulteriori acquisti di azioni Olivetti o altri titoli che diano diritto a ricevere azioni Olivetti. **E' tuttavia consentito alle Parti, comunicandolo ciascuna all'altra, di acquistare Obbligazioni; la Parte che posseda le Obbligazioni potrà esercitare il relativo diritto di conversione, previa comunicazione all'altra, da effettuarsi almeno 60 giorni prima, solo nella misura in cui l'ammontare delle azioni Olivetti rivenienti dalla conversione stessa (eventualmente aumentato dal numero di azioni Olivetti alla stessa data posseduto, derivante da precedenti conversioni di Obbligazioni), non ecceda, dopo la conversione, la percentuale del capitale sociale di Olivetti corrispondente alla differenza tra il 28,74% e la percentuale di partecipazione di Olimpia al capitale sociale avente diritto di voto in Olivetti al momento della conversione. Detto limite potrà essere superato con il consenso**

dell'altra Parte, fermo restando il rispetto dell'applicabile soglia in materia di Offerte Pubbliche di Acquisto ("OPA"). In tale caso la Parte che abbia esercitato il diritto di conversione, avrà l'obbligo di vendere all'altra Parte, se richiesto, azioni della stessa natura e tipologia di quelle derivanti dall'esercizio della conversione delle Obbligazioni, in misura tale per cui dette azioni siano ripartite tra le Parti nel rispetto della proporzionalità originaria della partecipazione delle Parti al capitale di Olimpia: Pirelli 80%, Edizione 20%.

Nel caso in cui dovesse essere lanciata da terzi un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) su Olivetti, Edizione si impegna, a richiesta di Pirelli, a non opporsi a che Newco aderisca all'OPA.

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo alla scadenza per fatto e comportamento di Pirelli, Edizione avrà diritto di vendere a Pirelli, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare, tutte le sue azioni di Newco.

L'accordo prevede altresì disposizioni relative al superamento degli stadi deliberativi in Newco o nel Consiglio di Amministrazione delle Quotate che si risolvono i) nel diritto di Edizione di vendere a Pirelli, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare, tutte le azioni Newco; ii) nel diritto di Pirelli di acquistare da Edizione, che avrà il corrispondente obbligo di vendere, tutte le azioni Newco.

Lo statuto di Newco prevederà un diritto di prelazione in caso di atti di disposizione che comportino il trasferimento anche indiretto delle azioni Newco nonché, nel rispetto della suddetta prelazione, un diritto di co-vendita a favore del/i socio/i di minoranza ove azioni Newco siano offerte a terzi dal socio di maggioranza (50,01%).

Qualora, nel periodo di durata dell'Accordo, a seguito di uno o più atti tra vivi a qualunque titolo, si verifichi, rispetto alla situazione quale in atto alla data della sottoscrizione del patto, un mutamento sostanziale della struttura di controllo di Edizione o di Pirelli (inclusa a questi fini Pirelli & C. Accomandita per Azioni), per tale intendendosi l'esercizio da parte di soggetti diversi da quelli attuali del potere determinante di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di gestione, con conseguente potenziale mutamento degli indirizzi strategici, si ha "Evento Rilevante".

Verificatosi l'Evento Rilevante rispetto a una Parte, l'altra Parte avrà diritto di cedere tutte le sue azioni di Newco alla parte rispetto alla quale si è verificato l'Evento Rilevante.

2 Deposito presso il Registro delle Imprese

L'Accordo è depositato presso il Registro Imprese – Uffici di Milano e Torino/Ivrea.

21 febbraio 2002

ACCORDO TRA PIRELLI S.p.A., UNICREDITO ITALIANO S.p.A. ED INTESABCI S.p.A.

Avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche)

Premesso che:

tra Pirelli S.p.A., IntesaBci S.p.A. e UniCredito Italiano S.p.A., in data 24 ottobre 2001, è stata stipulata una modifica al patto in oggetto, evidenziata in grassetto al successivo paragrafo 11, *Ulteriori Impegni*, punti 11.1 e 11.2, tale da permettere alle Parti di sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni Olivetti e/o warrant che diano diritto ad acquistare azioni e/o obbligazioni convertibili in azioni Olivetti, si riassume di seguito l'intero contenuto dell'accordo che riporta, aggiornati, i dati relativi alla partecipazione detenuta da Olimpia in Olivetti (paragrafo 1, Finalità e contenuti dell'accordo) e della partecipazione dei soci al capitale di Olimpia (paragrafo 2, Capitale sociale di Olimpia):

1. *Finalità e contenuti dell'accordo*

Tra le Parti, come di seguito definite, è intervenuto il seguente accordo (in seguito l' "**Accordo**") in merito all'ingresso di UniCredito Italiano S.p.A. ("**UCI**") e IntesaBCI S.p.A. ("**BCI**", BCI congiuntamente a UCI i "**Nuovi Soci**", ciascuno dei Nuovi Soci singolarmente il "**Nuovo Socio**" ed i Nuovi Soci congiuntamente a Pirelli le "**Parti**") nel capitale di Olimpia S.p.A. ("**Olimpia**" o la "**Società**") ed a criteri di governo e di disciplina della comune qualità di soci di Olimpia, società che attualmente detiene complessivamente n. 2.019.302.250 azioni ordinarie Olivetti S.p.A. ("**Olivetti**"), pari a circa il 27,7% del capitale sociale di Olivetti. e n. 68.409.125 warrant azioni ordinarie Olivetti 2001-2002.

2. *Capitale sociale di Olimpia*

Il capitale sociale di Olimpia è ripartito come segue: 60% Pirelli, 20% Edizione Finance International S.A., 10% UCI (la "**Partecipazione Olimpia UCI**") e 10% BCI (la "**Partecipazione Olimpia BCI**").

3. *Consiglio di Amministrazione di Olimpia*

3.1 Nei limiti consentiti dalla legge e per tutta la durata dell'Accordo: (i) il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto di 10 membri; (ii) l'amministratore su 10 sarà nominato su richiesta e indicazione di UCI; (iii) l'amministratore su 10 sarà nominato su richiesta e indicazione di BCI; (iv) in caso di istituzione del Comitato Esecutivo, UCI e BCI avranno rispettivamente la facoltà di chiedere in qualsiasi momento che gli amministratori da loro designati facciano parte dello stesso.

3.2 E' inteso che la facoltà di UCI e BCI di designare, ciascuna, un membro del Consiglio di Amministrazione della Società rimarrà ferma anche dopo la prima scadenza dell'Accordo nel caso di rinnovo dello stesso ai sensi del Punto 8.1, e ciò a condizione che UCI e BCI detengano congiuntamente una percentuale del capitale sociale della Società superiore al 10%. Ove invece la partecipazione congiunta di BCI e UCI al capitale sociale della Società fosse pari o inferiore al 10%, in tale ipotesi BCI e UCI potranno designare congiuntamente un solo amministratore.

4. *Cariche sociali in Olivetti, Telecom Italia S.p.A. ("Telecom"), Seat - Pagine Gialle S.p.A. ("Seat") e Telecom Italia Mobile S.p.A. ("TIM")*

4.1 L'Accordo prevede che, nei limiti consentiti dalla legge e per tutta la durata dell'Accordo, nei Consigli di Amministrazione di Olivetti, Telecom, Seat e TIM (le "**Società Olivetti**") un consigliere sia nominato su richiesta e designazione di UCI e un altro consigliere su richiesta e designazione di BCI.

4.2 E' inteso che la facoltà di UCI e BCI di designare, ciascuna, un membro del Consiglio di Amministrazione delle Società Olivetti rimarrà ferma anche dopo la prima scadenza del presente Accordo nel caso di rinnovo dello stesso ai sensi del Punto 8.1, e ciò a condizione che UCI e BCI detengano congiuntamente una percentuale del capitale sociale della Società superiore al 10%. Ove invece la partecipazione congiunta di BCI e UCI al capitale sociale della Società fosse pari o inferiore al 10%, in tale ipotesi BCI e UCI potranno designare congiuntamente un solo amministratore.

5. *Materie Rilevanti*

Ai sensi e per gli effetti del punto 6 che segue sono da considerarsi Materie Rilevanti:

- a) le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria e quelle del Consiglio di Amministrazione della Società aventi, queste ultime, ad oggetto:
 - indicazione del voto da esprimere nell'Assemblea Ordinaria di Olivetti in materie rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 104 o 107 del T.U. n.58 del 24 febbraio 1998 e in tema di acquisto di azioni proprie nonché del voto da esprimere nell'Assemblea Straordinaria di Olivetti;
 - acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo (i) di azioni proprie per qualsiasi ammontare e (ii) di partecipazioni (compresi azioni e strumenti finanziari di qualsiasi genere emessi da Olivetti e/o da Società Olivetti) di valore per singola operazione superiore a Euro 100 milioni;
 - determinazione del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi della Società e modalità, termini e condizioni del ricorso a fonti di finanziamento esterne;
 - proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Straordinaria della Società;
- b) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Olivetti e di Telecom aventi ad oggetto:

- investimenti singolarmente superiori a Euro 300 milioni;
- acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo (i) di azioni proprie per qualsiasi ammontare e (ii) di partecipazioni di controllo e di collegamento (compresi azioni e altri strumenti finanziari emessi dalla Società o dalle Società Olivetti) di valore unitariamente superiore a Euro 300 milioni;
- atti di disposizione a qualunque titolo di aziende o rami di esse singolarmente superiori a Euro 300 milioni;
- proposte di convocazione della Assemblea Straordinaria per deliberazioni in materia di modifica dell'oggetto sociale, operazioni sul capitale di qualsiasi natura, fusione, scissione, trasformazione e scioglimento ;
- operazioni fra Olivetti, Telecom e il Gruppo Pirelli di importo singolarmente superiore a Euro 50 milioni;
- operazioni con parti correlate.

6. *Disciplina Relativa allo Stallo*

6.1 Obbligo di consultazione

Pirelli e i Nuovi Soci, questi ultimi congiuntamente tra loro, si obbligano a consultarsi in via preventiva ogni volta che debba essere discussa o assunta una decisione su alcuna delle Materie Rilevanti, come identificate nel precedente punto 5.

6.2 Manifestazione della volontà

Qualora Pirelli e i Nuovi Soci nell'ambito della consultazione preventiva di cui al paragrafo 6.1 che precede, non abbiano raggiunto un accordo in merito agli argomenti oggetto di detta consultazione, i Nuovi Soci dissenzienti, disgiuntamente o congiuntamente, avranno, o il Nuovo Socio dissenziente avrà, il diritto di inviare a Pirelli un "Avviso di Stallo" nel termine dei 15 giorni dal termine della consultazione di cui al paragrafo 6.1.

6.3 Diritti dei Nuovi Soci

(a) Qualora UCI e/o BCI abbiano fatto pervenire un Avviso di Stallo, il Nuovo Socio che ha fatto pervenire l'Avviso di Stallo avrà il diritto di vendere a Pirelli, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare dal medesimo Nuovo Socio rispettivamente tutta la, e non parte della, Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta la, e non parte della, Partecipazione Olimpia BCI ad un prezzo determinato in conformità alle disposizioni di cui al punto (b) che segue.

(b) Ai fini del precedente punto (a), le Parti convengono, anche in via di alea, che oggetto di determinazione dovrà essere: (x) il prezzo della Partecipazione Olimpia BCI e/o della Partecipazione Olimpia UCI, corrispondente pro quota al valore del capitale economico della Società ("**Prezzo della Partecipazione Olimpia UCI**" e/o "**Prezzo della Partecipazione Olimpia BCI**") nonché (y) una maggiorazione che sia espressione del pro-quota del premio di maggioranza come se la Partecipazione Olimpia BCI e/o la Partecipazione Olimpia UCI fossero espressione del controllo di Olivetti, assumendo quest'ultima quale controllante di Telecom e delle società da quest'ultima controllate ("**Premio**").

(c) Il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte dal Nuovo Socio a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società, dedotti i dividendi eventualmente percepiti ("**Floor**"), né superiore ad un ammontare che implichi, rispetto a quelle stesse somme, dedotti i dividendi eventualmente percepiti, un IRR annuo, al lordo delle imposte, pari al 15% ("**Cap**").

7. *Penali*

In caso di inadempimento rispetto a uno o più degli impegni assunti a norma delle disposizioni contenute nell'Accordo, la Parte inadempiente, sarà tenuta al pagamento, a titolo di penale, di un importo unico e complessivo pari, per ciascun inadempimento, al 5% (cinque per cento) delle somme corrisposte dalla Parte inadempiente a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società a tale data, impregiudicato ogni altro diritto, della Parte/i non inadempiente/i, (ivi incluso quello al risarcimento del maggior danno).

8. *Durata*

8.1 L'Accordo avrà durata triennale a decorrere dal 5 ottobre 2001 ("Data di Esecuzione") e si intenderà tacitamente rinnovato di volta in volta alla scadenza per ulteriori due anni ove non sia comunicata da una delle Parti una dichiarazione di recesso, fermo quanto previsto al successivo punto 9.

8.2. Fatti salvi i casi di legge, è in facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dall'Accordo prima di ogni scadenza, con preavviso inviato 6 (sei) mesi prima.

9. *Mancato rinnovo*

(a) Nel caso in cui Pirelli, alla prima scadenza dell'Accordo o alle successive, dovesse inviare ai Nuovi Soci, congiuntamente o disgiuntamente, il preavviso di recesso nel termine di cui al paragrafo 8.2 che precede, UCI e BCI avranno singolarmente il diritto di vendere a Pirelli, che a semplice richiesta avrà il corrispondente obbligo di acquistare, rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da quello dei Nuovi Soci che abbia esercitato il diritto di opzione, a termini e condizioni determinati, mutatis mu-

tandis, a norma del precedente paragrafo 6.3 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a Pirelli entro 30 giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.3 (c). Il predetto prezzo sarà corrisposto in denaro.

(b) Nel caso in cui alla prima scadenza dell'Accordo entrambi o uno solo dei Nuovi Soci dovessero, congiuntamente o disgiuntamente, inviare a Pirelli, il preavviso di recesso nel termine di cui al paragrafo 8.2 che precede, Pirelli avrà il diritto di acquistare da entrambi i Nuovi Soci recedenti o dal solo Nuovo Socio recedente, che a semplice richiesta avranno/avrà il corrispondente obbligo di vendere rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da quello dei Nuovi Soci che abbia esercitato il diritto di recesso, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 6.3 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate), dedotto il Premio, dandone avviso a quello dei Nuovi Soci che abbia comunicato la dichiarazione di recesso, entro 30 giorni lavorativi.

(c) Nel caso in cui entrambi o uno solo dei Nuovi Soci dovessero inviare a Pirelli il preavviso di recesso alla scadenza del primo rinnovo di ulteriori due anni previsto al precedente paragrafo 8.1 e, pertanto, alla scadenza del quinto anno successivo alla Data di Entrata in Vigore del presente Accordo, ovvero alle successive ulteriori scadenze, entrambi i Nuovi Soci recedenti, congiuntamente o disgiuntamente, o il solo Nuovo Socio recedente, avranno/avrà il diritto di vendere a Pirelli, che a semplice richiesta avrà il corrispondente obbligo di acquistare, rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da quello dei Nuovi Soci che abbia esercitato il diritto di recesso, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 6.3 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a quello dei Nuovi Soci che abbia comunicato la dichiarazione di recesso, entro 30 giorni lavorativi, fermo quanto previsto al precedente paragrafo 6.3 (c).

10. Mutamenti degli assetti azionari

10.1 Ai fini del presente paragrafo costituisce "Cambio di Controllo" una modificazione sostanziale degli assetti di controllo diretto e indiretto di Pirelli, per tale intendendosi la cessazione del controllo di Pirelli & C. Accomandita per Azioni su Pirelli S.p.A. così come oggi esercitato.

10.2 Verificatosi il Cambio di Controllo, ciascuno dei Nuovi Soci avrà il diritto di cedere rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da Pirelli, che a semplice richiesta sarà obbligata ad acquistare, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 6.3 (b) (e delle disposizioni ivi richiamate) dandone avviso a Pirelli entro 30 giorni lavorativi dalla data nella quale i Nuovi Soci, disgiuntamente o congiuntamente, abbiano dichiarato per iscritto di essere venuti a conoscenza dell'intervenuto Cambio di Controllo, ovvero abbiano ricevuto comunicazione scritta di tale circostanza. E' peraltro convenuto, anche in via di alea, che il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte dal Nuovo Socio a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società, dedotti i dividendi eventualmente percepiti ("**Floor**"), né superiore ad un ammontare che implichi, rispetto a quelle stesse somme, dedotti i dividendi eventualmente percepiti, un IRR annuo, al lordo delle imposte, pari al 15% ("**Cap**").

10.3 Nel caso in cui Pirelli intendesse procedere alla dismissione, sotto qualsiasi forma, di una porzione della propria partecipazione nella Società tale per cui Pirelli si trovasse a detenere meno della maggioranza del capitale sociale della stessa, Pirelli non potrà formalizzare alcun accordo in tal senso essendo preventivamente obbligata a dare preventiva e tempestiva comunicazione ad entrambi i Nuovi Soci della progettata cessione, illustrando compiutamente i termini e le condizioni dell'operazione di cessione e gli eventuali accordi parasociali (di blocco e di voto) con i soggetti acquirenti.

10.4 Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, UCI e/o BCI avranno il diritto singolarmente di vendere a Pirelli, che a semplice richiesta avrà il corrispondente obbligo di acquistare, rispettivamente tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia UCI e/o tutta, e non parte, della Partecipazione Olimpia BCI detenuta da quello dei Nuovi Soci che abbia esercitato il diritto di opzione qui disciplinato, a termini e condizioni determinati, mutatis mutandis, a norma del precedente paragrafo 6.3 (b), essendo convenuto, anche in via di alea, che il prezzo dovuto da Pirelli non sarà inferiore alle somme corrisposte dal Nuovo Socio a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati nella Società, dedotti i dividendi eventualmente percepiti ("**Floor**").

11. Ulteriori impegni

11.1 Per tutta la durata dell'Accordo le Parti, anche tramite le loro rispettive società controllate e/o controllanti ai sensi dell'art. 2359, primo comma, c.c., **non potranno acquistare e detenere azioni ordinarie Olivetti (comprese quelle derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili e/o dall'esercizio di warrant)**. E' tuttavia consentito a UCI e a BCI di acquistare e detenere tali titoli entro il limite massimo, per ciascuna di esse, dello 0,40% del capitale Olivetti.

11.2 La Società, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potrà acquistare le azioni ordinarie Olivetti (né esercitare i diritti di conversione o acquisto o sottoscrizione di azioni ordinarie Olivetti di cui al precedente punto 11.1) in misura tale da eccedere la soglia opa vigente, attualmente prevista al 30% (trenta per cento) tenuto conto altresì della incidenza a tale fine dei titoli di cui al precedente punto 11.1 detenuti da BCI e UCI nonché delle azioni proprie possedute direttamente e indirettamente da Olivetti, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, ivi incluse le disposizioni emanate da CONSOB.

12. Controversie

Qualsiasi controversia riguardante l'Accordo sarà sottoposta ad un collegio arbitrale.

13. Deposito presso il Registro delle Imprese

L'Accordo è depositato presso il Registro Imprese – Uffici di Milano e Torino/Ivrea.

3 novembre 2001

Comunicazione ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 58/98 e degli artt. 127 e 129 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/99

Ai sensi e per gli effetti dell'art.122 del D.Lgs 58/98 e dell'art.127 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002 e n. 13616 del 12 giugno 2002), per quanto occorrer possa, la Pirelli S.p.A. con sede in Milano, viale Sarca 222, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n., codice fiscale e partita IVA 00886890151, ("Pirelli") comunica di aver stipulato in data 21 febbraio 2003 un contratto (il "Contratto") con Edizione Finance International S.A., con sede in Place d'Armes, 1, L-1136, Lussemburgo, iscritta presso la Camera di Commercio del Lussemburgo al numero B77504 ("Edizione Finance"); Banca Intesa S.p.A. (già Intesa BCI S.p.A.), con sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10, Direzione Generale Via Monte di Pietà 8, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 00799960158, partita IVA 108107000152 ("Intesa"); Unicredito Italiano S.p.A., con sede in Genova, via Dante 1, Direzione Centrale in Milano, Piazza Cordusio, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA 00348170101 ("Unicredito"); Olimpia S.p.A., con sede in Milano, viale Sarca 222, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 03232190961 ("Olimpia"); Hopa S.p.A., con sede in Brescia, Corso Zanardelli 32, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 03051180176 ("Hopa"); e Edizione Holding S.p.A., con sede in Treviso, Calmaggione 23, iscritta presso il registro delle Imprese di Treviso al numero 13945, codice fiscale e partita IVA 00778430264 (quale garante delle obbligazioni di Edizione Finance, "Edizione") - comprendente, *inter alia*, le seguenti pattuizioni aventi natura parasociale che – per volontà dei patiscienti – vengono qui pubblicate per intero:

OMISSIS

Articolo I

Definizioni

- 1.01 "Azioni Olivetti": le azioni ordinarie aventi diritto di voto di Olivetti (come definita al successivo paragrafo 1.23).
1.02 "Attuali Soci Olimpia": collettivamente, Pirelli, Edizione Finance, Unicredito ed Intesa.
1.03 "Controllanti Hopa": collettivamente, Fingruppo Holding S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., Banca Popolare di Lodi S.c.a.r.l. e gli altri soggetti privati aderenti al patto di sindacato relativo ad Hopa.
1.04 "Avviso di Stallo": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 8.04(d).
1.05 "Avviso di Stallo Accelerato": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 8.06(b)(i).
1.06 "Controllo", "Controllare", "Controllate" e "Controllanti": salvo il caso in cui risulti diversamente in modo espresso dal contesto, hanno il significato previsto dall'articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, codice civile.
1.07 "Data Rilevante": ha il significato di cui al paragrafo 9.01 del presente Contratto.
1.08 "Durata dei Patti": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 6.00.

OMISSIS

1.12 "Giorno Lavorativo": ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro normale attività.

- 1.13 "Holinvest": Holinvest S.p.A., con sede in Brescia, Corso Zanardelli 32, capitale sociale deliberato di Euro 700.000.000 e sottoscritto quanto a Euro 514.000.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 03562710172.
1.14 "Holy": Holy s.r.l., con sede in Brescia, Corso Zanardelli 32, capitale sociale Euro 10.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia codice fiscale e partita IVA 03517530170.

OMISSIS

1.16 "Indebitamento Finanziario Netto": salvo che sia diversamente previsto in relazione a specifici casi, la somma algebrica su base consolidata (fermo restando che, in ogni caso, non si terrà conto, quanto all'Indebitamento Finanziario Netto di Olimpia, dell'indebitamento di Olivetti ed delle sue Controllate) delle seguenti voci iscritte nello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'art. 2424 c.c. "obbligazioni (D1) + obbligazioni convertibili (D2) + debiti verso banche (D3) + debiti verso altri finanziatori (D4) + debiti di natura finanziaria verso imprese controllate non consolidate (D8) + debiti di natura finanziaria verso imprese collegate (D9) + debiti di natura finanziaria verso imprese controllanti (D10) – crediti di natura finanziaria verso imprese controllate non consolidate (C II 2) – crediti di natura finanziaria verso imprese collegate (C II 3) – crediti di natura finanziaria verso imprese controllanti (C II 4) – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (C III) – disponibilità liquide (C IV)". All'importo così determinato dovrà essere aggiunto il valore attualizzato, se esistente, dei debiti per canoni di *leasing* di carattere finanziario, se non già ricompresi nelle voci sopra riportate.

OMISSIS

- 1.18 "Materia Rilevante": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 6.02.
1.19 "Net Asset Value": significa il metodo di valutazione consistente nella valorizzazione, secondo prassi di mercato e a valori correnti, delle attività e passività finanziarie.
1.20 "Obbligazioni Olimpia": le Obbligazioni Olimpia 1,5% 2001-2007, ciascuna di esse un' "Obbligazione Olimpia".
1.21 "Obbligazioni Olivetti": le obbligazioni convertibili 1,5% 2001 – 2010 convertibili in Azioni Olivetti emesse da Olivetti, ciascuna di esse un' "Obbligazione Olivetti".

OMISSIS

1.24 "Operazioni Straordinarie": ogni operazione di fusione o scissione di cui siano parte Olivetti, da un lato, e una o più società controllate, direttamente o indirettamente, da Olivetti, dall'altro lato.

1.24bis "Operazioni sul Capitale": le operazioni straordinarie che interessano il capitale di Olivetti e ne modificano il numero di azioni o che comportano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il frazionamento, raggruppamento, assegnazione ai soci di Azioni Olivetti per effetto di aumenti gratuiti del suo capitale sociale.

- 1.25 "Partecipazione Holinvest di Holy": la partecipazione da Holy detenuta nel capitale di Holinvest pari al 19,999% di tale capitale.
1.26 "Partecipazione Holinvest di Hopa": la partecipazione da Hopa detenuta nel capitale di Holinvest pari al 80,001% di tale capitale.
1.27 "Partecipazione Olivetti": alternativamente:
(i) in mancanza di Operazioni Straordinarie, una partecipazione con pieni diritti di voto pari ad almeno il 25% del capitale sociale di Olivetti alla data di sottoscrizione del presente Contratto; o
(ii) in presenza di Operazioni Straordinarie, l'intero pacchetto di Azioni Olivetti e/o Strumenti Finanziari (che attribuiscono equivalenti diritti di voto) derivanti dal scambio di una partecipazione con diritto di voto pari ad almeno il 25% del capitale sociale di Olivetti quale conseguirebbe a dette Operazioni Straordinarie perfezionate anteriormente alla Data Rilevante.

OMISSIS

1.29 "Patrimonio Netto": la differenza – da determinarsi in conformità ai Principi Contabili – fra le attività e le passività emergenti dal bilancio civilistico di una società ovvero, nel caso di redazione di un bilancio consolidato emergenti dallo stesso, essendo inteso che ai fini della determinazione del Patrimonio Netto di Olimpia non si terrà conto del patrimonio di Olivetti e delle sue Controllate.

- 1.30 "Patti": gli accordi aventi natura parasociale previsti dai successivi Articoli VI e VII del presente Contratto.

OMISSIS

- 1.32 "Premio di Maggioranza": ha il significato previsto dal successivo paragrafo 10.00.
1.33 "Principi Contabili": i Principi Contabili stabiliti dalla legge e, per quanto non previsto dalla stessa, quelli statuiti dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti o, in difetto, dall' *International Accounting Standards Committee*.

1.34 "Rapporto *debt/equity*" : il rapporto fra il Patrimonio netto (come definito al precedente paragrafo 1.29) e l'Indebitamento Finanziario Netto (come definito al precedente paragrafo 1.16). Eventuali strumenti derivati (così come definiti dal D.Lgs 24.2.1998 n. 58 - Legge Draghi all'articolo 1 comma 2) non di copertura (così come definiti dal Provvedimento Banca d'Italia del 30 luglio 2002) posti in essere successivamente alla data del 30/11/02 devono essere valutati al minore tra il costo e il mercato e l'eventuale svalutazione deve essere portata a riduzione del Patrimonio netto. Eventuali strumenti derivati di copertura devono essere valutati in modo coerente rispetto all'attività o alla passività oggetto di copertura, fermo restando che il c.d. *equity swap* sottoscritto da Olimpia in data 20 novembre 2001 sarà convenzionalmente valutato al costo.

OMISSIS

1.36 "Scissione" : ha il significato previsto dal successivo paragrafo 9.01.

1.37 "Scissione Holinvest" : ha il significato previsto dal successivo paragrafo 9.05.

OMISSIS

1.39 "Situazione Holy" : la situazione patrimoniale di Holy al 31 dicembre 2002, con le relazioni accompagnatorie, qui allegata con il numero 5.02(ii) che – in conformità al disposto del successivo paragrafo 5.02(ii) - rappresenterà la situazione patrimoniale di riferimento di Holy per il progetto di Fusione.

1.40 "Situazione Olimpia" : la situazione patrimoniale di Olimpia al 30 novembre 2002, con le relazioni accompagnatorie, qui allegata con il numero 5.02(i) e che – in conformità al disposto del successivo paragrafo 5.02(i) - rappresenterà la situazione patrimoniale di riferimento di Olimpia per il progetto di Fusione.

1.41 "Società Olivetti" : collettivamente, Telecom, TIM e Seat.

1.42 "Stallo" : ha il significato previsto dal successivo paragrafo 8.01.

1.42bis "Stallo Accelerato" : ha il significato previsto dal successivo paragrafo 8.06.

1.43 "Strumenti Finanziari": tutti gli strumenti finanziari (compresi gli Strumenti Olivetti come in seguito definiti) che conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di sottoscrizione di Azioni Olivetti (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni convertibili contratti *forward*, opzioni *call*, *swap* prepagati)

1.44 "Strumenti Olivetti" : gli strumenti aventi le caratteristiche di cui al documento qui allegato con il numero 1.44.

OMISSIS

1.46 "Termine Iniziale" : ha il significato previsto dal successivo paragrafo 8.05.

OMISSIS

Articolo II

Oggetto del Contratto

(a) Con il presente Contratto le varie operazioni dallo stesso disciplinate e i patti parasociali quivi contenuti, gli Attuali Soci Olimpia, Olimpia ed Hopa convengono i termini e le condizioni per realizzare una *partnership* con connotazione strategica.

(b) La *partnership* di cui al paragrafo precedente si realizzerà per effetto dell'ingresso di Hopa nel capitale di Olimpia (mediante fusione di Holy in Olimpia) a fianco degli Attuali Soci Olimpia e del conseguente ingresso di Olimpia nel capitale di Holinvest a fianco di Hopa.

(c) Le seguenti pattuizioni del presente Contratto disciplinano, *inter alia*:

(i) il percorso che porterà alla situazione sopra descritta (determinandone i termini e le condizioni) per quanto attiene in particolare al disposto dei successivi Articoli II, IV e V;

(ii) le regole di *corporate governance* e le altre disposizioni aventi natura parasociale che le Parti hanno convenuto per quanto attiene in particolare al disposto dei successivi Articoli VI e VII;

(iii)

(A) i meccanismi di risoluzione delle eventuali situazioni di Stallo o Stallo Accelerato che si dovessero verificare nell'amministrazione di Olimpia (anche in relazione all'espressione delle istruzioni di voto nell'assemblea straordinaria di Olivetti) e/o di Holinvest; e

(B) le modalità dell'eventuale dissoluzione della *partnership* realizzata con il presente Contratto sia in relazione al verificarsi di una situazione di Stallo o di Stallo Accelerato sia per mancato rinnovo dei Patti alla loro scadenza; per quanto attiene in particolare al disposto dei successivi Articoli VIII, IX e X.

Articolo III

Obbligazioni Preliminari delle Parti

OMISSIS

Articolo IV

Condizioni Sospensive

OMISSIS

Articolo V

La Fusione

OMISSIS

5.09 Azionariato di Olimpia ed Holinvest post Fusione. Le Parti si danno reciprocamente atto che, sulla base del Rapporto di Cambio Convenzionale :

- (i) Olimpia post Fusione avrà il seguente azionariato :
- | | |
|------------|------------|
| Pirelli | : 50,40%; |
| Edizione | : 16,80%; |
| Hopa | : 16,00%; |
| Unicredito | : 8,40%; e |
| Intesa | : 8,40%. |
- (ii) Holinvest post Fusione avrà il seguente azionariato :
- | | |
|---------|--------------|
| Hopa | : 80,001%; e |
| Olimpia | : 19,999%. |

OMISSIS

Articolo VI

Pattuizioni Parasociali Relative ad Olimpia e alle Società Olivetti

6.00 Patti e Durata dei Patti. (a) Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del presente Articolo VI così come quelle del successivo Articolo VII (complessivamente, i "Patti") troveranno applicazione per tutto il periodo (la "Durata dei Patti") intercorrente fra la data di efficacia della Fusione e la data più vicina nel tempo fra :

(i) la naturale scadenza dei Patti stessi quale disciplinata dal successivo paragrafo (b); e

(ii) la data in cui, in conformità alle applicabili disposizioni del presente Contratto, (A) – in conseguenza di uno Stallo abbiano efficacia la Scissione e la Scissione Holinvest; (B) in conseguenza di uno Stallo Accelerato, gli Attuali Soci Olimpia abbiano ricevuto l'Avviso di Stallo Accelerato.

(b) I Patti avranno durata triennale a decorrere dalla data di efficacia della Fusione e si intenderanno tacitamente prorogati [per il medesimo periodo] ad ogni scadenza ove non sia comunicata da una Parte all'altra dichiarazione di recesso nel rispetto del disposto del successivo paragrafo (c).

(c) Fatti salvi i casi di legge, è facoltà delle Parti di recedere dai Patti con effetto alla scadenza con una comunicazione di preavviso inviata all'altra Parte 3 (tre) mesi prima della scadenza stessa.

6.01 **Consiglio di Amministrazione di Olimpia.** (a) Per tutta la Durata dei Patti, il consiglio di amministrazione di Olimpia sarà composto da un numero fisso ed invariabile di 10 membri, uno dei quali sarà nominato su designazione di Hopa. Il primo consigliere di nomina Hopa sarà il sig. Emilio Gnutti.

(b) In caso di cessazione dalla carica dell'amministratore nominato da Hopa, si procederà alla relativa sostituzione entro e non oltre i successivi 20 (venti) Giorni Lavorativi, essendo inteso che la designazione del sostituto sarà effettuata dalla stessa Hopa, con il gradimento di Pirelli che non potrà essere irragionevolmente negato.

(c) Se Hopa desiderasse revocare uno o più degli amministratori di sua designazione, gli Attuali Soci Olimpia presteranno ogni più ampia collaborazione affinché si proceda a tale revoca il più rapidamente possibile. Hopa avrà diritto di designare – in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo (b) - l'amministratore da nominare, con il gradimento di Pirelli che non potrà essere irragionevolmente negato, in sostituzione di quello revocato.

(d) Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente manlevate ed indenni e a tenere manlevata ed indenne Olimpia da qualsiasi onere o danno derivante dalla revoca senza giusta causa degli amministratori da ciascuno di esse di volta in volta designati ai sensi del presente paragrafo 6.01.

6.02 **Materie Rilevanti.** (a) Saranno da considerarsi Materie Rilevanti ai fini del presente Contratto ed in particolare del successivo Articolo VIII :

(i) con riferimento alle deliberazioni da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria di Olimpia in relazione ad ogni materia di sua competenza in ogni caso in cui la delibera venga assunta:

(A) in contrasto con una proposta del consiglio di amministrazione di Olimpia deliberata con l'accordo dei consiglieri di amministrazione espressi dagli Attuali Soci Olimpia e da Hopa; o

in coerenza con una proposta del consiglio di amministrazione di Olimpia deliberata senza l'accordo del consigliere di amministrazione espresso da Hopa.

(ii) con riferimento alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione di Olimpia in relazione a quelle aventi ad oggetto :

(A) l'indicazione di voto da esprimere nell'assemblea straordinaria di Olivetti;

(B) acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni di valore superiore a Euro 100.000.000,00 per singola operazione o per più operazioni compiute nel medesimo anno di calendario, fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo (b);

atti o iniziative che modificano o modificheranno il rapporto *debt/equity* rispetto al rapporto 1:1 (ferma restando la facoltà di porvi rimedio ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 8.07(a)(ii) e restando inteso che in tal caso non si determinerà un evento produttivo di Stallo) e/o che concernano la definizione dei termini e delle condizioni del ricorso a fonti di finanziamento esterno;

(D) proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Straordinaria di Olimpia.

(b) Le Parti si danno reciprocamente atto che – anche in parziale difformità con quanto previsto dal precedente paragrafo (a) (ii) (B) - non saranno considerate Materie Rilevanti per le finalità del presente Contratto quelle aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di Azioni Olivetti, obbligazioni convertibili in Azioni Olivetti o equivalenti strumenti finanziari nella misura in cui anche a seguito di tali compravendite il Rapporto *debt/equity* di Olimpia rimanga inferiore ad 1:1.

6.03 **Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti.** (a) Per tutta la Durata dei Patti gli Attuali Soci Olimpia faranno quanto in loro potere affinché, nei consigli di amministrazione delle Società Olivetti, un consigliere venga nominato su designazione di Hopa. Gli amministratori che a tal fine Hopa designa per primi sono quelli indicati nel documento qui allegato con il numero 6.03(a).

(b) I nuovi consigli di amministrazione delle Società Olivetti, composti in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo (a), saranno nominati al più presto possibile dopo la Fusione e comunque entro e non oltre 60 Giorni Lavorativi dalla data di efficacia della Fusione stessa.

(c) Le disposizioni dei precedenti paragrafi 6.01(b) e (c) si applicheranno, *mutatis mutandis*, anche con riguardo ai Consigli di Amministrazione delle Società Olivetti.

6.04 **OPA su Azioni Olivetti.** Hopa si impegna a far sì che laddove le Azioni Olivetti siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto l'amministratore di sua designazione nel Consiglio di Amministrazione di Olimpia – se così richiesto per iscritto dagli Attuali Soci Olimpia – non si opponga all'adesione di Olimpia a tale offerta pubblica di acquisto.

6.05 **Stand Still.** (a) Fatta eccezione per quanto disposto dal successivo paragrafo (b) od in genere espressamente previsto dal presente Contratto, gli Attuali Soci Olimpia ed Hopa (anche promettendo il fatto delle proprie rispettive controllanti e controllate) si impegnano a non acquistare Azioni Olivetti per tutta la Durata dei Patti, restando inteso che – in parziale difformità con tale limitazione – Olimpia, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 8.06, avrà diritto di acquistare e vendere Azioni Olivetti purché con operazioni siffatte non siano superati i limiti di quanto previsto al precedente paragrafo 4.01(iii), fermo restando che ai fini del computo della soglia in tale ultimo paragrafo richiamata dovrà tenersi conto dei possessi consentiti dal paragrafo (a) dell'Articolo III.

(b) Fanno eccezione all'impegno di *Stand Still* di cui al precedente paragrafo 6.05(a) :

(i) l'esercizio da parte di Pirelli dei diritti, già acquisiti prima della sottoscrizione del presente Contratto, relativamente all' esercizio di opzioni *call* e a contratti di *swap* aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni Olivetti ed Obbligazioni Olivetti (quali analiticamente descritti nel documento qui allegato con il numero 6.05(b)(i));

(ii) per gli acquisti di Azioni Olivetti già consentiti :

(A) ad Unicredit e Intesa, dall'attuale Patto Parasociale sottoscritto da queste ultime con Pirelli quali descritte nel documento qui allegato con il numero 6.05 (b) (ii) (A); e

(B) ad Edizione, nei limiti di cui all'attuale Patto Parasociale sottoscritto da questa ultima con Pirelli quali descritte nel documento qui allegato con il numero 6.05 (b) (ii) (B).

(iii) il numero massimo di Azioni Olivetti che i Controllanti Hopa sono autorizzati a possedere ai sensi del precedente paragrafo 4.01.

(c) Fermi restando i diritti di cui sopra, le Parti si danno inoltre reciprocamente atto del fatto che l'acquisto da parte di una Parte di obbligazioni convertibili e/o *warrant* che diano diritto a sottoscrivere obbligazioni convertibili in Azioni Olivetti e l'esercizio dei conseguenti diritti saranno ammessi solo previo consenso dell'altra Parte, consenso che non dovrà essere comunque irragionevolmente negato, restando inteso che in caso di richiesta da parte di Hopa occorrerà il consenso unanime di tutti gli Attuali Soci Olimpia che al momento di tale richiesta siano soci di Olimpia.

6.06 **Objetto Sociale di Olimpia.** Gli Attuali Soci Olimpia si impegnano a non modificare l'oggetto sociale di Olimpia (quale riflesso nel modello di statuto di cui all'Allegato 5.07(b)) sino alla successiva tra le seguenti date (i) la data della naturale scadenza dei Patti quale prevista dal paragrafo 6 (b) del presente Contratto; e (ii) in caso di Stallo o di Stallo Accelerato, la data di efficacia della Scissione e della Scissione Holinvest.

6.07 **Altri Impegni Relativi ad Olimpia.** Gli Attuali Soci Olimpia si impegnano a far sì che, per tutta la Durata dei Patti, Olimpia :

(i) non detenga altre partecipazioni o investimenti finanziari diversi dalla Partecipazione in Olivetti, dalle Obbligazioni Olivetti, dagli Strumenti Olivetti e dalla partecipazione in Holinvest da Olimpia detenuta a seguito della Fusione;

(ii) abbia un Rapporto *debt/equity* non superiore a 1:1; e

(iii) non ceda la propria partecipazione in Olivetti a soggetti controllati da Olimpia o che siano parte dei gruppi che fanno capo agli Attuali Soci Olimpia.

6.08 **Diritti e Obblighi di Co-vendita.** (a) Salvo quanto diversamente disposto dal presente Contratto ed in particolare dai successivi paragrafi 8.06(b)(iii) e 8.07(b)(ii), per tutta la Durata dei Patti - e in ogni caso fino alla data di efficacia della Scissione e della Scissione Holinvest - nel caso in cui la partecipazione detenuta da Pirelli nel capitale di Olimpia si riduca, mediante trasferimento, conferimento, assegnazione (anche mediante scissione) o cessione di una quota di essa, direttamente o indirettamente, ovvero di uno strumento finanziario che possa essere convertito e/o che dia comunque diritto ad una partecipazione nel capitale di Olimpia (di seguito, complessivamente, la "Partecipazione Ceduta") a titolo oneroso, gratuito, per cassa ovvero mediante corrispettivo in natura, a qualsiasi titolo, anche in più *tranches* rispetto a quella detenuta alla data di sottoscrizione del presente

Contratto, Hopa avrà il diritto di pretendere (e pertanto Pirelli sarà tenuta a fare in modo) che l'acquirente (di seguito, il "Terzo Acquirente") – in conformità alle applicabili disposizioni di questo paragrafo 6.08:

(i) qualora, nonostante il trasferimento e/o la cessione della Partecipazione Ceduta, Pirelli, unitamente a Unicredit ed Intesa, mantenga la maggioranza assoluta nel capitale sociale di Olimpia acquisti:

(A) una quota percentuale della propria partecipazione in Holinvest pari al rapporto percentuale tra la Partecipazione Ceduta ed il 50,4% secondo la seguente formula :

$$\text{PPiH} : \text{PiH} = \text{PC} : 50,4\%$$

Dove :

PPiH: è la quota parte della partecipazione di Hopa in Holinvest di cui Hopa può pretendere il trasferimento al Terzo Acquirente;

PiH: è la partecipazione complessiva (espressa come percentuale del capitale di Holinvest) di Hopa in Holinvest;

PC: è la Partecipazione Ceduta (espressa come percentuale del capitale di Olimpia);

ovvero, alternativamente

(B) una quota percentuale degli Strumenti Olivetti e/o delle Azioni Olivetti e/o degli Strumenti Finanziari detenuti da Holinvest alla data in cui Pirelli comunichi la propria intenzione pari al rapporto percentuale tra la Partecipazione Ceduta ed il 50,4% secondo la seguente formula :

$$\text{PSOH} : \text{SOH} = \text{PC} : 50,4\%$$

Dove :

PSOH: è la quota parte degli Strumenti Olivetti e/o delle Azioni Olivetti e/o degli Strumenti Finanziari detenuti da Holinvest alla data in cui Pirelli comunichi la propria intenzione di cui Hopa può pretendere il trasferimento al Terzo Acquirente;

SOH: il numero complessivo di Strumenti Olivetti e/o delle Azioni Olivetti e/o degli Strumenti Finanziari alla data in cui Pirelli comunichi la propria intenzione detenuti da Holinvest;

PC: è la Partecipazione Ceduta (espressa come percentuale del capitale di Olimpia);

e comunque

(C) una quota percentuale della propria partecipazione in Olimpia pari al rapporto percentuale tra la Partecipazione Ceduta ed il 50,4% :

$$\text{PPiO} : \text{PiO} = \text{PC} : 50,4\%$$

Dove :

PPiO: è la quota parte della partecipazione in Olimpia di Hopa di cui Hopa può pretendere il trasferimento al Terzo Acquirente;

PiO: la partecipazione complessivamente detenuta da Hopa in Olimpia;

PC: è la Partecipazione Ceduta (espressa come percentuale del capitale di Olimpia);

(ii) qualora la cessione e/o il trasferimento con corrispettivo pagato in natura (conferimento e/o scissione) della Partecipazione Ceduta comporti la perdita della maggioranza assoluta nel capitale sociale ordinario di Olimpia da parte di Pirelli unitamente a Unicredit ed Intesa, acquisti tutta la partecipazione detenuta da Hopa in Olimpia e/o in Holinvest;

(iii) qualora la cessione e/o il trasferimento con corrispettivo pagato per cassa della Partecipazione Ceduta comporti la perdita della maggioranza assoluta nel capitale sociale ordinario di Olimpia, da parte di Pirelli, unitamente a Unicredit ed Intesa, Hopa avrà altresì l'obbligo di vendere (e correlativamente Pirelli avrà l'obbligo e il diritto a far sì che Hopa venda) al Terzo Acquirente tutta la partecipazione detenuta da Hopa in Olimpia e/o in Holinvest;

essendo inteso che :

(x) per le finalità di questo paragrafo 6.08 gli strumenti finanziari di cui Hopa dovesse imporre l'acquisto da parte del Terzo Acquirente esercitando le facoltà alternative previste dal presente paragrafo 6.08(a) saranno individuati come "Strumenti Cedendi";

(y) una volta che Hopa abbia comunicato – in conformità al disposto del successivo paragrafo (c) - a Pirelli di voler esercitare il diritto di co-vendita previsto dal presente paragrafo 6.08(a), la stessa Hopa sarà tenuta a procedere alla vendita degli Strumenti Cedendi ai termini ed alle condizioni previste da questo paragrafo 6.08 ed in particolare dai successivi paragrafi (d) ed (e); e

(z) la scelta tra le opzioni di cui al precedente paragrafo 6.08(a)(i) sarà effettuata discrezionalmente da Hopa e sarà insindacabile.

(b) Al fine di consentire ad Hopa l'esercizio dei diritti contemplati dal precedente paragrafo (a), Pirelli si impegna a comunicare ad Hopa l'eventuale intenzione di vendere, cedere, assegnare (anche mediante scissione) o altrimenti trasferire a qualsiasi titolo tutta la, o parte della, propria partecipazione in Olimpia, non appena lo stato della trattativa con il Terzo Acquirente lo consenta (tenute in considerazione le eventuali ragioni di riservatezza) comunicando ad Hopa la natura del Terzo Acquirente ed i termini e le condizioni della possibile operazione di trasferimento.

(c) Hopa, una volta ricevuta la comunicazione del progetto di trasferimento della Partecipazione Ceduta da parte di Pirelli, dovrà comunicare a Pirelli, entro venti (20) Giorni Lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, se intende esercitare il proprio diritto di co-vendita e, laddove la comunicazione di Pirelli avesse ad oggetto una operazione del tipo di quella prevista dal precedente paragrafo (a)(i), quale delle opzioni previste dai Punti da (A) a (C) di tale paragrafo (a)(i) ritiene di scegliere.

(d) In caso di esercizio da parte di Hopa del diritto di co-vendita previsto dal presente paragrafo 6.08, i trasferimenti al Terzo Acquirente degli Strumenti Cedendi conseguenti tale esercizio dovranno perfezionarsi simultaneamente al trasferimento da parte di Pirelli al Terzo Acquirente della Partecipazione Ceduta.

(e) Il prezzo del trasferimento degli Strumenti Cedendi dovrà essere determinato in conformità alle seguenti disposizioni :

(i) laddove Hopa abbia esercitato il diritto di co-vendita previsto in suo favore dai precedenti paragrafi 6.08(a)(i)(C) o 6.08(a)(ii), quest'ultimo per la parte riferita alla partecipazione Olimpia, il prezzo sarà pari allo stesso prezzo per ciascuna azione Olimpia realizzato da Pirelli per la cessione della Partecipazione Ceduta;

(ii) laddove Hopa abbia esercitato il diritto di co-vendita in suo favore ai sensi dei precedenti paragrafi 6.08(a)(i)(A) o 6.08(a)(ii), quest'ultimo per la parte riferita alla partecipazione in Holinvest, il prezzo sarà determinato considerando il valore implicito assegnato dal Terzo Acquirente ai titoli Olivetti e a qualsivoglia Strumento Finanziario detenuti da Olimpia e su questa base valorizzando Holinvest al Net Assets Value;

(iii) laddove Hopa abbia esercitato il diritto di co-vendita in suo favore ai sensi del precedente paragrafo 6.08(a)(i)(B) il prezzo degli Strumenti Olivetti sarà determinato considerando il valore implicito assegnato dal Terzo Acquirente ai titoli Olivetti e a qualsivoglia Strumento Finanziario detenuti da Olimpia.

essendo inteso che ai fini del presente paragrafo il Net Asset Value (di cui al precedente paragrafo (ii)) ed il prezzo degli Strumenti Finanziari (di cui al precedente paragrafo (iii)) saranno determinati in conformità a quanto disposto dal precedente paragrafo (e) e, in caso di disaccordo tra Pirelli ed Hopa, da una società di revisione compresa fra le c.d. "Big Four" – nominata dalle Parti di comune accordo o, in assenza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta della Parte più diligente; essendo inteso che – le determinazioni effettuate dalla società di revisione saranno inappellabili e definitive.

(f) Resta inteso tra le Parti che le obbligazioni previste dal presente paragrafo 6.08 sono da considerarsi a esclusivo carico di Pirelli esclusa qualsiasi solidarietà degli Attuali Soci Olimpia.

6.08bis

Diritti di Co-vendita relativi al patrimonio di Olimpia. (a) Per tutta la Durata dei Patti - e in ogni caso fino alla data di efficacia della Scissione e della Scissione Holinvest - nel caso in cui la partecipazione detenuta da Olimpia si riduca ad un livello inferiore al 25% del capitale di Olivetti, o, ogni qualvolta così ridottasi, si riduca ulteriormente, mediante trasferimento, assegnazione (anche mediante scissione) o cessione di una quota di essa a titolo oneroso, gratuito, per cassa ovvero mediante corrispettivo in natura, a qualsiasi titolo, anche in più tranches (di seguito, complessivamente, la "Partecipazione Olivetti Ceduta"), Holinvest avrà il diritto di pretendere (e pertanto Olimpia sarà tenuta a fare in modo) che l'acquirente (di seguito, il "Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti") – in conformità alle applicabili disposizioni di questo paragrafo - acquisti una quota percentuale delle Azioni Olivetti (e/o degli Strumenti Finanziari) da essa detenute a quella data pari al rapporto percentuale tra la Partecipazione Olivetti Ceduta e la partecipazione in Olivetti detenuta da Olimpia prima della cessione della Partecipazione Olivetti Ceduta :

PAOH : AOH = POC : PO

Dove :

PAOH: è il numero di Azioni Olivetti (e/o degli Strumenti Finanziari) da essa detenute di cui Holinvest può pretendere il trasferimento al Terzo Acquirente;

AOH: è il numero complessivo di Azioni Olivetti (e/o degli Strumenti Finanziari) detenute da Holinvest alla data in cui Olimpia comunicò la propria intenzione di trasferire la Partecipazione Ceduta;

POC: è la Partecipazione Olivetti Ceduta (espressa come percentuale delle Azioni Olivetti (e/o degli Strumenti Finanziari) detenute da Olimpia alla data in cui Olimpia comunicò la propria intenzione di trasferire la Partecipazione Olivetti Ceduta);

PO: la partecipazione complessiva in Olivetti e/o tutti gli Strumenti Finanziari detenuti da Olimpia prima della cessione della Partecipazione Olivetti Ceduta;

essendo inteso che :

(x) per le finalità di questo paragrafo 6.08bis le Azioni Olivetti (e/o gli Strumenti Finanziari) di cui Holinvest dovesse imporre l'acquisto da parte del Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti saranno individuati come "Strumenti Olivetti Cedendi";

(y) una volta che Holinvest abbia comunicato – in conformità al disposto del successivo paragrafo (c) - ad Olimpia di voler esercitare il diritto di co-vendita previsto dal presente paragrafo 6.08bis, la stessa Holinvest sarà tenuta a procedere alla vendita degli Strumenti Olivetti Cedendi ai termini ed alle condizioni previste da questo paragrafo 6.08bis ed in particolare dai successivi paragrafi (d) ed (e).

(b) Al fine di consentire ad Holinvest l'esercizio dei diritti contemplati dal precedente paragrafo (a), Olimpia si impegna a comunicare ad Holinvest l'eventuale intenzione di vendere, cedere, assegnare (anche mediante scissione) o altrimenti trasferire a qualsiasi titolo tutta la, o parte della, propria partecipazione in Olivetti, non appena lo stato della trattativa con il Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti lo consenta (tenute in considerazione le eventuali ragioni di riservatezza) comunicando ad Holinvest la natura del Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti ed i termini e le condizioni della possibile operazione di trasferimento.

(c) Holinvest, una volta ricevuta la comunicazione del progetto di trasferimento della Partecipazione Olivetti Ceduta da parte di Olimpia, dovrà comunicare ad Olimpia, entro venti (20) Giorni Lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, se intende esercitare il proprio diritto di co-vendita.

(d) In caso di esercizio da parte di Holinvest del diritto di co-vendita previsto dal presente paragrafo 8.06(ii), i trasferimenti al Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti degli Strumenti Olivetti Cedendi conseguenti tale esercizio dovranno perfezionarsi simultaneamente al trasferimento da parte di Olimpia al Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti della Partecipazione Olivetti Ceduta.

(e) Il prezzo del trasferimento degli Strumenti Olivetti Cedendi sarà pari allo stesso prezzo per ciascuna azione Olivetti (e/o Strumento Finanziario) realizzato da Olimpia per la cessione della Partecipazione Olivetti Ceduta.

(f) Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che – in parziale difformità con quanto disposto dal presente paragrafo 6.08bis - laddove Holinvest eserciti il diritto di co-vendita di cui al presente paragrafo 6.08bis, la cessione della Partecipazione Olivetti Ceduta che – in conformità ai termini del predetto paragrafo integrerebbe un'ipotesi di Stallo Accelerato – non sarà da considerarsi Stallo Accelerato.

6.09 Presa d'Atto. Le Parti si danno reciprocamente atto che :

(i) i Patti di cui al presente Contratto non superano e comunque non pregiudicano la validità, l'efficacia e l'operatività degli Accordi di cui al Patto Parasociale stipulato in data 14 settembre 2001 tra Pirelli, Unicredito ed Intesa;

(ii) alla luce di quanto previsto dal precedente paragrafo (i), l'esercizio da parte di Unicredito e/o Intesa dei diritti in loro favore previsti dal Patto Parasociale cui si fa riferimento al precedente paragrafo (i) non potrà in alcun modo rappresentare inadempimento ad alcuno degli impegni che Unicredito ed Intesa (quali Attuali Soci Olimpia) hanno assunto per effetto del presente Contratto né farà sorgere ad altro titolo alcuna responsabilità in capo alle stesse Unicredito ed Intesa;

(iii) qualora Unicredito e/o Intesa esercitino il diritto di *put* ai sensi del Patto Parasociale di cui al precedente paragrafo (i), le stesse saranno immediatamente liberate da qualsiasi obbligo nei confronti di Hopa derivante dal presente Contratto indipendentemente dalla data di effettivo trasferimento delle azioni Olimpia oggetto del *put* fermo restando che Pirelli sarà automaticamente obbligata nei confronti di Hopa ad adempiere a tutti tali obblighi nei confronti di Hopa medesima;

(iv) qualora Unicredito e/o Intesa esercitino il diritto di *put* di cui al precedente paragrafo (iii), Edizione Finance e Hopa rinunciano, ora per allora, ad esercitare il diritto di prelazione statutaria loro spettante.

Articolo VII

Pattuizioni Parasociali Relative ad Holinvest

7.01 Consiglio di Amministrazione di Holinvest. (a) Per tutta la Durata dei Patti, il consiglio di amministrazione di Holinvest sarà composto da un numero fisso ed invariabile di 7 membri, uno dei quali sarà nominato su designazione di Olimpia.

(b) Le disposizioni dei precedenti paragrafi 6.01(b), (c) e (d) si applicheranno, *mutatis mutandis*, anche con riguardo al Consiglio di Amministrazione di Holinvest.

7.02 Impegni di Lock-up. (a) A decorrere dalla data del presente Contratto e per un periodo di venti mesi dalla data di efficacia della Fusione, Hopa :

(i) si impegna a non :

(A) offrire, costituire in pegno, vendere, concludere preliminari di vendita, dare in prestito o in qualsiasi altro modo trasferire o cedere (anche mediante conferimento o scissione parziale), direttamente o indirettamente, la Partecipazione Holinvest di Hopa o di alcuno strumento finanziario che possa essere convertito o che dia comunque diritto ad una partecipazione nel capitale di Holinvest, o

(B) stipulare contratti di swap o altri atti e/o contratti con cui si trasferisce ad un diverso soggetto, in tutto o in parte, qualsiasi rischio o beneficio economico derivante dalla proprietà della Partecipazione Holinvest di Hopa, indipendentemente dal fatto che le operazioni descritte ai precedenti punti (A) e (B) debbano essere liquidate mediante consegna della Partecipazione Holinvest di Hopa o degli altri strumenti finanziari sopra menzionati, per contanti o in altro modo.

(ii) si impegna - fermo restando quanto previsto dai successivi paragrafi (b) e (c) - a fare quanto necessario affinché Holinvest non:

(A) offra, venda, concluda preliminari di vendita, dia in prestito, conceda in pegno a garanzia di obbligazioni di terzi o in qualsiasi altro modo trasferisca o ceda (anche mediante conferimento o scissione parziale), direttamente o indirettamente, gli Strumenti Olivetti che alla data del presente Contratto sono di sua proprietà o di alcuno strumento finanziario che possa essere convertito o che dia comunque diritto ad una partecipazione nel capitale di Olivetti; o

(B) stipuli contratti di swap o altri atti e/o contratti con cui si trasferisce ad un diverso soggetto, in tutto o in parte, qualsiasi rischio o beneficio economico derivante dalla proprietà degli Strumenti Olivetti che alla data del presente Contratto sono di sua proprietà, indipendentemente dal fatto che le operazioni descritte ai precedenti punti (A) e (B) debbano essere liquidate mediante consegna degli Strumenti Olivetti o degli altri strumenti finanziari sopra menzionati, per contanti o in altro modo.

(b) Con riferimento al disposto del successivo paragrafo 7.03 :

(i) le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che :

(A) Holinvest ha dato in pegno alle banche che l'hanno finanziata (le "Banche Creditrici") gli Strumenti Olivetti che alla data del presente Contratto sono di sua proprietà (quali identificati nel documento qui allegato con il numero 7.02(b)(ii)(A)) quale garanzia delle obbligazioni di rimborso dei finanziamenti concessi dalle stesse Banche Creditrici;

(B) che Hopa si impegna a fare quanto possibile per evitare un'eventuale escussione del pegno da parte delle Banche Creditrici e comunque preservare la prelazione in favore di Olimpia di cui al successivo paragrafo 7.03;

(ii) alla luce di quanto previsto dal precedente paragrafo (i), le Parti convengono che :

(A) successivamente alla stipulazione del presente Contratto, Hopa farà tutto quanto in suo potere affinché le Banche Creditrici :

(1) consentano a che, in caso di vendita degli Strumenti Olivetti conseguente l'escussione del pegno cui si fa riferimento al precedente paragrafo (i)(A), ad Olimpia sia concesso un diritto di prelazione relativamente all'acquisto degli Strumenti Olivetti così venduti; ovvero, qualora tale ipotesi non fosse percorribile,

- (2) accettino – nell'eventualità in cui il pegno cui si fa riferimento al precedente paragrafo (i)(A) debba essere escusso - di cedere ad Olimpia i contratti di finanziamento e le relative garanzie ad un prezzo pari al valore di mercato a quella data del credito dalle stesse Banche Creditrici vantato verso Holinvest in forza dei medesimi contratti di finanziamento così ceduti; essendo peraltro inteso che Hopa si impegna fin d'ora a far sì che Holinvest – nell'eventualità in cui le Banche Creditrici si dicano disponibili ad effettuare le cessioni di contratto previste dal presente paragrafo (ii)(A)(2) accetti – e dunque consenta a – tali cessioni;
- (B) senza limitazione di quanto disposto al precedente paragrafo (A), subito dopo la stipulazione del presente contratto, le Parti invieranno una comunicazione congiunta alle Banche Creditrici per renderLe edotte dell'esistenza della prelazione di cui al successivo paragrafo 7.03 con la quale si richieda altresì alle Banche Creditrici un incontro per discutere di quanto previsto nel predetto paragrafo (ii)(A);
- (C) Hopa, al fine di facilitare ad Olimpia il raggiungimento delle finalità previste dal precedente paragrafo (i)(C), consente ad un rappresentante di Olimpia (scelto da Olimpia con il consenso – che non potrà essere irragionevolmente negato – di Hopa) di partecipare a tutte le riunioni con le Banche Creditrici conseguenti o comunque connesse a quanto previsto dal precedente paragrafo (ii)(A);
- (iii) le sezioni di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii) si applicheranno, *mutatis mutandis*, anche in caso di successivi diversi finanziamenti e relativi pegni, essendo inteso che i pegni così concessi da Holinvest potranno riferirsi solo ai debiti dalla stessa contratti con esclusione di pegni a garanzia di debiti altrui.
- (c) L'obbligazione di Hopa di cui al precedente paragrafo (a)(ii) va intesa nel senso di consentire ad Holinvest di liberamente disporre – durante il periodo di lock-up - di Strumenti Olivetti e/o Strumenti Finanziari (senza peraltro che si applichi la prelazione di cui al successivo paragrafo 7.03) purché durante tale periodo Holinvest mantenga la proprietà di un numero di titoli non inferiore al 65% e non superiore al 125% di quelli elencati nel precedente paragrafo 4.01(ii)(A) e purché le azioni di società direttamente o indirettamente controllate da Olivetti non superino il 10% dell'attivo di Holinvest, senza pregiudizio di quanto previsto circa la composizione dell'attivo di Holinvest alla Data Rilevante.
- 7.03 Prima Prelazione a Favore di Olimpia. (a) Al termine del periodo di *Lock-up* di cui al precedente paragrafo 7.02(a)(ii) e per tutta la residua Durata dei Patti - e in ogni caso fino alla data di efficacia della Scissione e della Scissione Holinvest - Holinvest potrà disporre liberamente degli Strumenti Finanziari e delle Azioni Olivetti purché la stessa - nel caso in cui proceda ad alcuna delle operazioni previste dai precedenti paragrafi 7.02(a)(ii)(A) e (B) - conceda ad Olimpia (con comunicazione scritta nella quale siano dettagliati l'identità del potenziale acquirente laddove questa sia conosciuta da Holinvest, indipendentemente dal fatto che la vendita abbia luogo sul mercato regolamentato e tutti gli elementi necessari per adeguatamente valutare l'offerta di questo e gli elementi che la connota di serietà) un diritto di prelazione sugli Strumenti Olivetti che formino oggetto di tale operazione.
- (b) Resta inteso che :
- (i) l'offerta dovrà essere presentata dal terzo entro (30) trenta Giorni Lavorativi dalla data in cui Olimpia abbia ricevuto la comunicazione di Holinvest di cui al precedente paragrafo 7.03(a);
- (ii) il diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo (b) dovrà essere esercitato da Olimpia entro i due (2) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento da parte della stessa Olimpia della relativa *denunciatio*.
- 7.04 Statuto di Holinvest. Hopa farà tutto quanto necessario affinché, entro e non oltre la data della Fusione, lo statuto di Holinvest sia modificato per consentire ad Holinvest esclusivamente le attività di holding e di finanziaria relativamente alla detenzione e al *trading* di Azioni Olivetti, Strumenti Olivetti e di Strumenti Finanziari nonché di azioni e/o strumenti finanziari relativi a società controllate direttamente o indirettamente da Olivetti; l'impegno di Hopa è condizionato alla ammissibilità di tale modifica ai sensi della normativa vigente, fermo restando che Hopa non sarà obbligata ad apportare tale modifica qualora ciò comporti il divieto per Holinvest di continuare a detenere le partecipazioni in titoli diversi da quelli indicati nel presente paragrafo attualmente detenute, fermo restando che in tal caso Hopa si impegna a farsi che Holinvest non acquisisca nuovi strumenti partecipativi diversi da quelli sopra descritti. Hopa si impegna inoltre, nel medesimo termine, ad apportare al vigente statuto di Holinvest quelle modifiche necessarie a renderlo conforme al modello di statuto qui allegato con il numero 7.04.
- 7.05 Seconda Prelazione in Favore di Olimpia. (a) Salvo che non si sia verificata un'ipotesi di Stallo Accelerato, alla scadenza del primo periodo triennale di durata dei Patti (ma del tutto indipendentemente dal fatto che i Patti si siano prorogati per un ulteriore periodo triennale o meno) Hopa farà sì che Holinvest stipuli con Olimpia un patto di prelazione di durata biennale in forza del quale – a far tempo da quella data - Holinvest – qualora intenda offrire, costituire in pegno, vendere, concludere preliminari di vendita, vendere qualsiasi opzione o Contratto per l'acquisto, acquistare qualsiasi opzione o Contratto per la vendita, concedere qualsiasi opzione, diritto o warrant per l'acquisto, dare in prestito o in qualsiasi altro modo trasferire, cedere o disporre (anche mediante conferimento o scissione parziale), direttamente o indirettamente, tutta la, o parte della, partecipazione in Olivetti post Scissione - debba offrirla in prelazione ad Olimpia nella misura in cui per effetto della prevista operazione Hopa ed Holinvest verrebbero a detenere complessivamente meno del :
- (i) 65% della partecipazione in Olivetti di loro pertinenza per effetto della Scissione; o
- (ii) 65% degli Strumenti Olivetti di proprietà di Holinvest alla data di riferimento della Scissione.
- (b) Il diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo (a) dovrà essere esercitato da Olimpia nei 15 giorni successivi al ricevimento da parte della stessa Olimpia della relativa *denunciatio*.
- (c) Per tutta la durata del patto di prelazione previsto dal presente paragrafo 7.05, si applica, *mutatis mutandis*, il disposto di cui al precedente paragrafo 6.05.

ARTICOLO VIII

Stallo e Stallo Accelerato

- 8.01 Individuazione dei casi di Stallo. Ai fini del presente Contratto si considera "Stallo" una situazione di dissenso, manifestatasi in sede di consultazione preventiva o, in mancanza, in sede di Assemblea Straordinaria di Olimpia o in sede di Consiglio di Amministrazione di Olimpia, tra gli Attuali Soci Olimpia, da una parte, ed Hopa, dall'altra parte, su una Materia Rilevante, in qualsiasi momento durante la Durata dei Patti.
- 8.02 Obbligo di consultazione. Gli Attuali Soci Olimpia si obbligano a consultare Hopa in via preventiva ogni volta che debba essere discussa o assunta una Deliberazione Rilevante.
- 8.03 Procedura. (a) In vista dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 8.02 che precede, gli Attuali Soci Olimpia ed Hopa si obbligano ad incontrarsi, ovvero a consultarsi preventivamente tramite conferenza telefonica o video-conferenza, che sarà oggetto di apposita verbalizzazione, entro e non oltre il terzo (3°) giorno antecedente quello fissato per la riunione consiliare o assembleare di Olimpia, ovvero, immediatamente, appena avuta notizia, in caso di convocazione in via d'urgenza della riunione consiliare di Olimpia ai sensi delle applicabili disposizioni statutarie.
- (b) *Nell'ambito della consultazione di cui al presente paragrafo, gli Attuali Soci Olimpia ed Hopa faranno tutto quanto in loro potere al fine di raggiungere un accordo e/o di individuare un orientamento comune sugli argomenti sottoposti al loro esame, obbligandosi, a tal fine, ad agire secondo buona fede.*
- (c) L'assenza ingiustificata di una Parte alla fase di consultazione preventiva o la sua astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporta l'accettazione delle determinazioni raggiunte dell'altra Parte e impone alla Parte assente od astenuta di adeguarsi e osservare tali determinazioni.
- 8.04 Manifestazione della volontà. (a) Qualora gli Attuali Soci Olimpia ed Hopa, nell'ambito della consultazione preventiva di cui ai paragrafi 8.02 e 8.03 che precedono, abbiano raggiunto un accordo in merito agli argomenti oggetto di detta consultazione, le stesse saranno tenute a manifestare la propria volontà nelle sedi competenti in conformità alle seguenti disposizioni:
- (i) tramite conferimento ad un rappresentante comune di delega per la partecipazione all'assemblea straordinaria di Olimpia e per la manifestazione del voto in detta assemblea, in modo conforme a quanto concordato; ovvero, a seconda del caso,
- (ii) facendo in modo che i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di Olimpia partecipino alla riunione consiliare ed esprimano in tale sede il voto in conformità alle determinazioni comuni assunte in sede di consultazione preventiva.
- (b) Al contrario, in mancanza di comune accordo sugli argomenti oggetto di consultazione, Hopa sarà tenuta ad astenersi dal prendere parte alla riunione assembleare o consiliare e dall'esprimere o far esprimere in tale sede il voto e/o ad astenersi dal manifestare, in qualsiasi sede e modo, la sua volontà o presa di posizione sull'argomento che sia stato oggetto di detta consultazione preventiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto (d).

(c) Qualora la consultazione preventiva di cui ai precedenti paragrafi 8.02 e 8.03 non sia avvenuta per fatto degli Attuali Soci Olimpia, Hopa avrà diritto di partecipare alla riunione assembleare e/o consigliare e ad esprimere o far esprimere in tale sede il proprio voto e/o a manifestare, in qualsiasi sede e modo, la sua volontà o presa di posizione rispetto alla Materia Rilevante, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto (d).

(d) Qualora si verifichi la situazione di cui al punto (b) ovvero la situazione di cui al punto (c) che precede, Hopa avrà il diritto di inviare agli Attuali Soci Olimpia, a mezzo di telegramma o lettera raccomandata ed a norma del paragrafo 12.03, un "Avviso di Stallo" nel termine dei 15 (quindici) giorni dal termine della consultazione di cui al paragrafo 8.03 ovvero, in mancanza di consultazione, dalla data della delibera di cui al precedente paragrafo 8.04.(c).

(e) Entro 30 Giorni Lavorativi dalla data in cui gli Attuali Soci Olimpia abbiano ricevuto l'Avviso di Stallo le Parti dovranno demandare – per le sole finalità di cui al successivo paragrafo 10.01 - al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale, da nominarsi in conformità alle disposizioni del successivo Articolo XIII, l'accertamento, per gli effetti di cui all'Articolo X, del se la situazione di Stallo sia stata dichiarata da Hopa non in buona fede.

essendo in ogni caso inteso ad evitare ogni dubbio che il diritto di Hopa (di cui al successivo Articolo IX) a che la Scissione e la Scissione Holinvest si realizzino prescinde dalle risultanze di tale accertamento e che pertanto gli Attuali Soci Olimpia dovranno comunque procedere a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Scissione e la Scissione Holinvest si realizzino nel termine di cui al successivo Paragrafo 9.01(c).

8.05 Diritti delle Parti. (a) Qualora Hopa abbia fatto pervenire agli Attuali Soci Olivetti un Avviso di Stallo a termini del precedente paragrafo 9.04 (c), Hopa avrà il diritto (che si considererà esercitato con il ricevimento da parte degli Attuali Soci Olimpia dell'Avviso di Stallo, ai termini del punto (c) del paragrafo 8.04 che precede) di pretendere che – a partire dalla fine del trentaseiesimo (36) mese successivo alla data della Fusione (il "Termine Iniziale") – sia fatto tutto quanto necessario affinché, entro 6 mesi dal Termine Iniziale, abbiano luogo – in conformità alle applicabili disposizioni del successivo Articolo IX – la Scissione e la Scissione Holinvest.

(b) Le Parti convengono che in ogni caso di mancata disdetta dei Patti e di loro conseguente automatico rinnovo in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 6.00(b), il Termine Iniziale dovrà essere considerato di volta in volta [la fine del trentaseiesimo (36) mese successivo alla data di ciascun rinnovo].

8.06 Individuazione dei Casi di Stallo Accelerato. (a) Qualora – durante la Durata dei Patti - si verifichi uno dei seguenti eventi (ciascuno di essi, un evento di "Stallo Accelerato") :

(i) sia deliberata la fusione e/o scissione di Olimpia e/o Olivetti con società diverse dalle società direttamente o indirettamente controllate;

(ii) Olimpia cessi di possedere una partecipazione in Olivetti almeno pari alla Partecipazione in Olivetti anche in conseguenza :

(A) della cessione e/o assegnazione (anche mediante scissione) e/o del conferimento in tutto o in parte della partecipazione da essa detenuta in Olivetti e/o di Strumenti Finanziari (con diritto di voto) a società appartenenti ai gruppi cui gli Attuali Soci Olimpia appartengono o comunque fanno capo; o

(B) della cessione e/o assegnazione (anche mediante scissione), in tutto o in parte, della partecipazione da essa detenuta in Olivetti e/o di Strumenti Finanziari (con diritto di voto) a terzi con corrispettivo in natura (ad esempio mediante permuta o conferimento).

(iii) il Rapporto *debt/equity* di Olimpia – fermo quanto previsto al successivo paragrafo (b) - superi la misura di 1:1;

(iv) gli Attuali Soci Olimpia decidano il conferimento di tutta o parte della loro complessiva partecipazione in Olimpia a società appartenenti ai gruppi ai quali gli Attuali Soci Olimpia appartengono o comunque fanno capo;

(v) fermo quanto disposto al successivo paragrafo 8.06 (b) (iii) (C), sia previsto il trasferimento, la cessione e/o l'assegnazione (anche mediante scissione) a qualsiasi titolo, di tutta o parte, della complessiva partecipazione degli Attuali Soci Olimpia in Olimpia a società appartenenti ai gruppi ai quali gli Attuali Soci Olimpia appartengono o comunque fanno capo ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato della partecipazione di Olimpia in Olivetti maggiorato di Euro 0,60 per Azione Olivetti e/o Strumento Finanziario di proprietà di Olimpia. Resta inteso che, qualora siano state poste in essere Operazioni Straordinarie ovvero Operazioni sul Capitale tale maggiorazione di Euro 0,60 dovrà essere determinata relativamente ad un numero di Azioni Olivetti e/o Strumenti Finanziari opportunamente aggiustato o adeguato in conseguenza di tali Operazioni, secondo prassi di mercato, fermo restando che, qualora in merito alla determinazione di tale numero vi sia disaccordo fra le Parti, tale determinazione sarà demandata a cura della più diligente fra esse, a primaria banca d'affari scelta di comune accordo ovvero, in mancanza, designata dal Presidente del Tribunale di Milano;

(vi) sia prevista la cessione e/o l'assegnazione (anche mediante scissione) di tutta o parte della complessiva partecipazione degli Attuali Soci in Olimpia a terzi con corrispettivo in natura (ad esempio mediante permuta o conferimento) qualora il terzo non assuma nei confronti di Hopa i medesimi obblighi assunti dagli Attuali Soci Olimpia ai sensi dei Patti fermo restando che in tal caso Hopa non sarà soggetta ad alcun obbligo di co-vendita;

in tutti questi casi, Hopa avrà il diritto di pretendere che Olimpia e gli Attuali Soci Olimpia facciano tutto quanto necessario affinché vengano deliberate – in conformità alle applicabili disposizioni del successivo Articolo IX – la Scissione e la Scissione Holinvest.

(b) Le parti si danno reciprocamente atto che :

(i) il diritto previsto in favore di Hopa dal precedente paragrafo (a) si considererà esercitato con il ricevimento da parte degli Attuali Soci Olimpia di una comunicazione scritta di Hopa con la quale la stessa comunichi agli Attuali Soci Olimpia il proprio desiderio di far valere i diritti in suo favore previsti per il caso di Stallo Accelerato, l'"Avviso di Stallo Accelerato";

(ii) tale comunicazione dovrà essere inviata da Hopa agli Attuali Soci Olimpia entro e non oltre il quindicesimo (15°) giorno successivo al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente paragrafo (a);

(iii) nel caso previsto dal precedente paragrafo 8.06(a)(v), Hopa non avrà:

(A) il diritto di esercitare i diritti di co-vendita previsti in suo favore dal precedente paragrafo 6.08(a);

(B) il diritto di esercitare il diritto di prelazione a suo favore statutariamente previsto; e

(C) alcun obbligo di co-vendita.

8.07 Eccezioni ai Casi di Stallo Accelerato. (a) In parziale deroga al disposto del precedente paragrafo 8.06(a)(iii), le Parti si danno reciprocamente atto che :

(i) la verifica dell'eventuale superamento della misura di 1:1 del Rapporto *debt/equity* di Olimpia rilevante ai fini del precedente paragrafo 8.06(iii) sarà esclusivamente quella effettuata da Olimpia e dagli Attuali Soci Olimpia e dagli stessi comunicata ad Hopa (anche in sede di approvazione delle situazioni patrimoniali periodiche e dei bilanci di Olimpia da parte del suo Consiglio di Amministrazione) su base trimestrale, e comunque in qualsiasi momento su richiesta scritta di Hopa ad Olimpia; e

(ii) l'evento di cui al precedente paragrafo 8.06(iii) si potrà ritenere verificato solo nella misura in cui a seguito di siffatto evento la misura del Rapporto *debt/equity* di Olimpia non venga ripristinata ad un valore uguale o inferiore ad 1:1 entro i successivi 5 giorni dalla data della comunicazione con la quale Olimpia comunicherà ad Hopa che il Rapporto *debt/equity* di Olimpia ha superato la misura di 1:1 o, alternativamente, questi ultimi non si impegnino irrevocabilmente a ripristinarlo, fermo restando che tale ripristino potrà avvenire (A) mediante versamenti in conto capitale a fondo perduto effettuati dagli Attuali Soci Olimpia e senza che ciò determini aggravii economici a carico di Hopa o diluizioni della partecipazione da quest'ultima detenuta in Olimpia o (B) mediante finanziamenti subordinati, fermo restando che in tal caso gli Attuali Soci Olimpia saranno obbligati (al fine di evitare uno Stallo Accelerato) a convertire o sostituire entro 60 (sessanta) giorni tali finanziamenti subordinati in versamenti in conto capitale a fondo perduto senza che ciò determini aggravii economici a carico di Hopa o diluizioni della partecipazione da quest'ultima detenuta in Olimpia.

(b) Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che :

(i) non costituirà caso di Stallo Accelerato ai sensi del precedente paragrafo 8.06(v), la cessione o il conferimento della propria partecipazione in Olimpia:

(A) da parte di uno degli Attuali Soci Olimpia, a società che sia (e rimanga) da esso Controllata; e

(B) da parte di Unicredit e Intesa a :

(1) società sottoposta al Controllo congiunto delle stesse nell'ambito del rispettivo gruppo bancario di appartenenza e fino a detta appartenenza; e/o

- (2) a Pirelli in applicazione delle disposizioni dell'attuale Patto di Sindacato tra Pirelli, da una parte, e Unicredito e Intesa, dall'altra parte, purché Pirelli – simultaneamente a tale cessione o conferimento - subentri nelle obbligazioni assunte da Unicredito e Intesa nei confronti di Hopa ai sensi dei Patti ed in genere del presente Contratto;
- (C) da parte di Edizione a Pirelli in applicazione delle disposizioni dell'attuale Patto di Sindacato tra Pirelli, da una parte, e Edizione, dall'altra parte, subentrando Pirelli, ora per allora, – nel caso di tale cessione o conferimento - nelle obbligazioni assunte da Edizione nei confronti di Hopa ai sensi dei Patti ed in genere del presente Contratto;
- (ii) le cessioni di cui al precedente paragrafo 8.07(b)(i) non daranno diritto ad Hopa ad esercitare i diritti di co-vendita previsti in suo favore dal precedente paragrafo 6.08(a) né i diritti di prelazione a suo favore statutariamente previsti né comporteranno in capo ad Hopa alcun obbligo di co-vendita.
- 8.08. Rapporti tra Stallo e Stallo Accelerato. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora, essendosi già verificato uno Stallo, si verificassi un'ipotesi di Stallo Accelerato, saranno prevalenti le disposizioni applicabili in caso di Stallo Accelerato e, qualora si verificasse uno Stallo Accelerato, non potrà verificarsi uno Stallo né un ulteriore Stallo Accelerato, restando inteso che essendosi verificato uno Stallo potrà verificarsi uno Stallo Accelerato ma non potrà ritenersi verificato un ulteriore Stallo.

Articolo IX

La Scissione e la Scissione Holinvest

9.00 Triggering Events. In caso di esercizio da parte di Hopa dei diritti in suo favore previsti dai precedenti paragrafi 8.05 ed 8.06(a) ed in caso di mancato rinnovo dei Patti alla loro scadenza iniziale ovvero alla scadenza dei successivi periodi di rinnovo in conformità al disposto del precedente paragrafo 6.00 :

- (i) gli Attuali Soci Olimpia si impegnano a fare tutto quanto necessario affinché - in conformità al disposto dei seguenti paragrafi di questo Articolo IX ed in particolare del paragrafo 9.01 – si realizzi la Scissione; e
- (ii) Hopa ed Olimpia si impegnano a fare tutto quanto necessario affinché - in conformità al disposto dei seguenti paragrafi di questo Articolo IX ed in particolare del paragrafo 9.04 – si realizzi la Scissione Holinvest.

9.01 La Scissione. (a) La Scissione consisterà in una scissione parziale di Olimpia per effetto della quale sia attribuito ad Hopa il pro-quota dell'attivo e del passivo di Olimpia.

(b) La data di riferimento, anche ai fini della determinazione del pro quota dell'attivo e del passivo e fermo restando quanto previsto al paragrafo 9.02, della Scissione (la "Data Rilevante") sarà :

- (i) il Termine Iniziale, in caso di Stallo così come in caso di mancato rinnovo dei Patti all'originaria scadenza o alla scadenza dei successivi periodi di rinnovo (fermo quanto previsto al precedente paragrafo 8.05(b)); e
- (ii) una data coincidente con il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui si sia verificato l'evento rilevante ai fini dello Stallo Accelerato, in caso di Stallo Accelerato.

(c) Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 9.06, gli Attuali Soci Olimpia dovranno fare quanto necessario affinché la Scissione sia completata entro sei (6) mesi :

- (i) dal Termine Iniziale, in caso di Stallo così come in caso di mancato rinnovo dei Patti all'originaria scadenza o alla scadenza dei successivi periodi di rinnovo; e
- (ii) dalla data di ricevimento dell'Avviso di Stallo Accelerato, in caso di Stallo Accelerato.

9.02 Impegno degli Attuali Soci Olimpia. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9.07 per i c.d. *cash settlements*, In tutti i casi in cui, in conformità al disposto del presente Contratto, si debba procedere con la Scissione, gli Attuali Soci Olimpia dovranno fare tutto quanto necessario affinché, alla Data Rilevante:

- (i) il patrimonio di Olimpia sia almeno costituito dalla Partecipazione Olivetti (ii) la quota parte della Partecipazione Olivetti e di Strumenti Finanziari che in sede di Scissione debba essere attribuita ad Hopa sia pari alla percentuale di partecipazione di Hopa al capitale di Olimpia, fermo restando che, in sede di Scissione, dovrà essere attribuita ad Hopa una quota parte della Partecipazione Olivetti anche nel caso in cui Olimpia detenga, alla Data Rilevante, una partecipazione inferiore alla Partecipazione Olivetti, salvo che alla riduzione della partecipazione di Olimpia in Olivetti al di sotto della Partecipazione Olivetti sia conseguito l'esercizio del diritto di co-vendita da parte di Hopa; nel qual caso sarà attribuito ad Hopa il pro rata della partecipazione di Olimpia in Olivetti e degli strumenti finanziari della medesima;
- (ii) ad Hopa sia attribuita una porzione, percentualmente pari alla percentuale di partecipazione di Hopa al capitale di Olimpia,
- (A) della partecipazione da Olimpia detenuta in Holinvest alla Data Rilevante; oppure
- (B) di quanto spetti ad Olimpia con riferimento alle attività e passività di Holinvest alla medesima data.

9.03 Ulteriori Impegni per il Caso di Stallo, Stallo Accelerato e Mancato Rinnovo. In aggiunta a quanto disposto dal precedente Paragrafo 9.02, in caso di Scissione conseguente uno Stallo, ad uno Stallo Accelerato od il mancato rinnovo dei Patti, gli Attuali Soci Olimpia dovranno fare tutto quanto necessario affinché il Rapporto *debt/equity* di Olimpia alla Data Rilevante non sia superiore a 1:1.

9.04 Ulteriori Impegni per il solo Caso di Stallo Accelerato. In aggiunta a quanto disposto dal precedente Paragrafo 9.02, in caso di Scissione conseguente uno Stallo Accelerato (e quindi non in caso di Stallo o di mancato rinnovo dei Patti), gli Attuali Soci Olimpia dovranno fare tutto quanto necessario affinché gli effetti dell'evento da cui deriva il diritto di Hopa di azionare lo Stallo Accelerato (sempreché questo non consista negli eventi di cui ai precedenti paragrafi 8.06(ii) e 8.06(iii)) non pregiudichino la Scissione.

9.05 La Scissione Holinvest. (a) La Scissione Holinvest consisterà in una scissione parziale di Holinvest per effetto della quale sia attribuito ad Olimpia il pro-quota dell'attivo e del passivo di Holinvest.

(b) Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 9.07, la data di riferimento della Scissione Holinvest sarà la Data Rilevante della Scissione (e sarà quindi da determinarsi in conformità al disposto del precedente paragrafo 9.01(b)).

(c) Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 9.07, Hopa dovrà fare quanto necessario affinché la Scissione Holinvest sia completata entro sei (6) mesi :

- (i) dal Termine Iniziale, in caso di Stallo così come in caso di mancato rinnovo dei Patti all'originaria scadenza o alla scadenza dei successivi periodi di rinnovo; e
- (ii) dalla data del ricevimento dell'Avviso di Stallo Accelerato, in caso di Stallo Accelerato.

9.06 Impegno di Hopa. In tutti i casi in cui si dovrà procedere alla Scissione Holinvest, Hopa farà quanto necessario affinché alla Data Rilevante :

- (i) il Rapporto *debt/equity* di Holinvest non sia superiore ad 1:1; e
- (ii) l'attivo di Holinvest non comprenda altri strumenti finanziari diversi da Obbligazioni Olivetti o altri Strumenti Olivetti o strumenti finanziari derivanti da Operazioni Straordinarie o Azioni Olivetti rivenienti dalla conversione degli strumenti di cui sopra, oltre alle Azioni Olivetti di cui al precedente paragrafo 4.01 (a) (ii) (A) (4).

9.07 Le Modalità della Scissione e della Scissione Holinvest.

(a) Fermo quanto disposto dai precedenti paragrafi di questo Articolo IX, le Parti si danno reciprocamente atto che al fine di realizzare quanto dalle Parti convenuto nell'eventualità in cui si debba procedere alla Scissione ed alla Scissione Holinvest:

- (i) la Scissione Holinvest dovrà precedere ed essere efficace prima che sia efficace la Scissione e dovrà attribuire ad Olimpia (o, se questa lo richiederà, per iscritto, ad una sua controllata al 100%) il pro-quota dell'attivo e del passivo di Holinvest (secondo quanto disposto dai precedenti paragrafi 9.05 e 9.06), essendo peraltro inteso che, laddove Hopa lo desideri, in luogo della Scissione Holinvest (e quindi in luogo dell'attribuzione ad Olimpia del pro-quota delle attività e passività di Holinvest) Hopa potrà liquidare Olimpia [e cioè rendersi acquirente della partecipazione di Olimpia in Holinvest] con un pagamento in danaro (c.d. *cash settlement*) il cui importo dovrà essere determinato in una misura pari alla differenza, calcolata a prezzi di mercato alla Data Rilevante, tra le attività e le passività che nella eventualità di Scissione Holinvest (e quindi dell'attribuzione ad Olimpia del pro-quota delle attività e passività di Holinvest) sarebbero state di pertinenza di Olimpia; essendo inteso che tale facoltà potrà essere esercitata da Hopa solo entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data Rilevante e che il pagamento del sopra menzionato importo dovrà avvenire nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi all'esercizio di tale facoltà.

- (ii) successivamente – ancorché senza soluzione di continuità – al momento in cui la Scissione Holinvest sia divenuta efficace, si procederà alla Scissione attribuendo ad Hopa (o, qualora questa lo desideri, ad una sua controllata al 100%) il pro-quota dell' attivo e passivo di Olimpia (secondo quanto disposto dai precedenti paragrafi da 9.01 a 9.04), essendo peraltro inteso che, laddove gli Attuali Soci Olimpia lo desiderino, in luogo della Scissione (e quindi in luogo dell' attribuzione ad Hopa del pro-quota delle attività e passività di Olimpia) gli Attuali Soci Olimpia potranno liquidare Hopa [e cioè rendersi acquirenti pro quota, salvo diversa determinazione, della intera partecipazione di Hopa in Olimpia] con un pagamento in danaro (c.d. *cash settlement*) il cui importo dovrà essere determinato in una misura pari alla differenza, calcolata a prezzi di mercato alla Data Rilevante, tra le attività e le passività che nella eventualità di Scissione (e quindi dell' attribuzione ad Hopa del pro-quota delle attività e passività di Olimpia) sarebbero state di pertinenza di Hopa; essendo inteso che tale facoltà potrà essere esercitata dagli Attuali Soci Olimpia solo entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data Rilevante e che il pagamento del sopra menzionato importo dovrà avvenire nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi all' esercizio di tale facoltà.
- (iii) sarà pagato o attribuito ad Hopa, anche in caso di *cash settlement*, il Premio di Maggioranza cui la stessa abbia diritto in conformità alle disposizioni del successivo Articolo X.
- (iv) la stipulazione dell'atto di Scissione sia condizionato alla stipulazione del patto di prelazione di cui al precedente paragrafo 7.05 la cui efficacia sarà a sua volta condizionata sospensivamente al completamento della Scissione.
- (b) Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto del fatto che al passivo di Olimpia è iscritto un "syndicated loan", per un importo di Euro 1,8 miliardi con scadenza ottobre 2006 il quale non può essere ripartito nell' ambito della Scissione fra la scissa e la beneficiaria e che pertanto :
- (i) tale *syndicated loan* rimarrà per l' intero nel passivo di Olimpia;
- (ii) in occasione della Scissione, Olimpia provvederà ad attribuire alla beneficiaria altro indebitamento finanziario in una misura pari alla porzione del *syndicated loan* che spetterebbe alla beneficiaria della Scissione senza che ciò alteri il preesistente pro-quota dell' attivo e del passivo di spettanza della beneficiaria.
- (c) La Parti si danno reciprocamente atto che in sede di Scissione Holinvest ad Hopa verrà attribuito, in sede di attribuzione del pro quota dell' attivo e del passivo di competenza, n. 100.000.000 Obbligazioni Olivetti e il relativo debito di cui al paragrafo 4.01 (ii)(D)(2).

OMISSIS

Articolo X

Il Premio di Maggioranza

10.00 Individuazione. In tutti i casi in cui si debba procedere alla Scissione, in conformità alle applicabili disposizioni del presente Contratto ed in particolare del precedente Articolo IX, (in sede di determinazione del pro quota dell' attivo e del passivo di spettanza della beneficiaria per effetto della Scissione) Olimpia o gli Attuali Soci Olimpia, qualora Olimpia non vi provvedesse, dovrà(anno) riconoscere ad Hopa, con le modalità di cui al successivo paragrafo 10.04, ma in aggiunta ad ogni diritto alla stessa Hopa spettante per effetto della Scissione in conformità a quanto disposto dal precedente Articolo IX, un premio di maggioranza (il "Premio di Maggioranza") per ciascuna Azione Olivetti e/o Strumento Finanziario che, per effetto della Scissione, è da attribuirsi da Hopa (o avrebbe dovuto essere attribuito ad Hopa, nell' eventualità in cui gli Attuali Soci Olimpia esercitino il diritto al *cash settlement* in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 9.07(a)) da determinarsi e da corrispondersi in conformità alle disposizioni dei seguenti paragrafi di questo Articolo X. Resta inteso che, qualora siano state poste in essere Operazioni Straordinarie ovvero Operazioni sul Capitale, tale Premio di Maggioranza dovrà essere corrisposto relativamente all' intero numero di Azioni Olivetti e/o Strumenti Finanziari opportunamente aggiustato o adeguato in conseguenza di tali Operazioni, secondo prassi di mercato, fermo restando che, qualora in merito alla determinazione di tale numero vi sia disaccordo fra le Parti, tale determinazione sarà demandata a cura della più diligente fra esse, a primaria banca d' affari scelta di comune accordo ovvero, in mancanza, designata dal Presidente del Tribunale di Milano; essendo inteso che fermo quanto previsto dal precedente paragrafo (i), il Premio di Maggioranza verrà corrisposto solo in relazione alle Azioni Olivetti e agli Strumenti Finanziari che alla data della Scissione siano di proprietà, detenute o nella disponibilità, diretta o indiretta, di Olimpia (al netto di quelle risultanti dalla Scissione Holinvest, che non saranno quindi considerate ai fini della determinazione del Premio di Maggioranza). Qualora effettivamente corrisposto, il Premio di Maggioranza dovrà considerarsi esautivo di ogni pretesa di Hopa conseguente allo Stallo ovvero, a seconda del caso, allo Stallo Accelerato.

10.01 Il Premio di Maggioranza in Caso di Stallo. Nell' eventualità che la Scissione abbia luogo a seguito di uno Stallo, il Premio di Maggioranza sarà determinato come segue :

- (i) in Euro 0,35, laddove il Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo XIII adito dalle Parti in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 8.04(d), abbia determinato che lo Stallo è stato dichiarato da Hopa non in buona fede; o, invece
- (ii) in Euro 0,60, laddove il Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo XIII adito dalle Parti in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 8.04(d), abbia determinato che lo Stallo è stato dichiarato da Hopa in buona fede.

10.02 Il Premio di Maggioranza in Caso di Stallo Accelerato. Nell' eventualità che la Scissione abbia luogo a seguito di uno Stallo Accelerato, il Premio di Maggioranza sarà pari a Euro 0,60, fermo restando che nel caso di cui al precedente paragrafo 8.06 (ii) il Premio di Maggioranza sarà pari a Euro 0,70.

10.03 Il Premio di Maggioranza in Caso di Mancato Rinnovo dei Patti. Nell' eventualità che la Scissione abbia luogo in conseguenza del mancato rinnovo dei Patti, il Premio di Maggioranza sarà determinato in conformità alle seguenti disposizioni :

- (i) il Premio di Maggioranza non potrà in nessun caso – e quindi nemmeno laddove si facesse ricorso alla valutazione delle *investment banks* di cui al successivo paragrafo (ii) – essere determinato in un importo inferiore a Euro 0,35;
- (ii) il Premio di Maggioranza sarà determinato di comune accordo tra gli Attuali Soci Olimpia ed Hopa entro 10 Giorni Lavorativi dall' ultimo giorno del periodo di Durata dei Patti o, in mancanza di tale accordo, da due "investment banks" di standing internazionale scelte una da ciascuna Parte intendendosi per Parte ai fini del presente paragrafo 10.03, Hopa, da un lato, e gli Attuali Soci Olimpia, dall' altro lato, fermo restando che, ove le "investment banks" così nominate non si accordino sulla valutazione entro 30 Giorni Lavorativi dalla loro nomina, la medesima sarà effettuata da una terza "investment bank" di analogo standing scelta d' accordo tra le prime due [già al momento del conferimento dell' incarico da parte delle Parti] ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano;
- (iii) al Presidente del Tribunale di Milano sarà (nell' ordine e nei termini sopra indicati) anche demandata la nomina della "investment bank" che una delle Parti abbia omesso di nominare o di sostituire in caso di sua successiva cessazione dell' incarico;
- (iv) la valutazione di cui al precedente punto (i) sarà definitivamente vincolante per le Parti a norma degli articoli 1349 e 1473 cod. civ. ai fini di quanto previsto dal presente Articolo X ed in particolare dal presente paragrafo 10.03.

10.04 Termini e Modalità di Pagamento del Premio di Maggioranza. Il Premio di Maggioranza dovrà essere pagato o attribuito ad Hopa da Olimpia - ovvero dagli Attuali Soci Olimpia ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 10.00 - in fondi immediatamente disponibili :

- (i) nell' eventualità di cui al precedente paragrafo 10.01 :
- (A) quanto ad Euro 0,35, al momento del perfezionamento della Scissione; e
- (B) quanto all' eventuale saldo (pari ad Euro 0,25), entro [15 (quindici)] Giorni Lavorativi dalla deliberazione del Collegio Arbitrale con la quale lo stesso abbia determinato che lo Stallo sia stato dichiarato da Hopa in buona fede;
- (ii) nell' eventualità di cui al precedente paragrafo 10.02, quanto a Euro 0,35, entro 30 (trenta) Giorni di Calendario dal ricevimento dell' Avviso di Stallo Accelerato da parte degli Attuali Soci Olimpia, quanto invece al saldo dell' applicabile Premio di Maggioranza al momento del perfezionamento della Scissione;
- (iii) nell' eventualità di cui al precedente paragrafo 10.03, entro [30 (trenta)] Giorni Lavorativi dalla determinazione di cui ai punti da (ii) a (iv) del precedente paragrafo 10.03.

Articolo XI
Spese ed Oneri Fiscali

OMISSIS

ARTICOLO XII
Disposizioni Generali

OMISSIS

ARTICOLO XIII
Controversie

OMISSIS

Si precisa che il testo integrale del Contratto (senza alcun *OMISSIS*):

- (i) sarà depositato – in conformità al disposto del primo comma, lettera (c), dell’art. 122 del D.Lgs 58/98 – presso il Registro delle Imprese di Milano e di Torino/Ivrea; e
- (ii) è già disponibile a chiunque volesse prenderne visione sul sito internet www.pirelli.com.

Milano, 1 marzo 2003